

Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria, Dipartimento di Architettura e Territorio dArTe Dottorato di Ricerca in Architettura e Territorio – XXXI ciclo



## LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE IN TEMPO DI PACE E NEI CONFLITTI ARMATI

*Dottoranda: Dott.ssa Roberta Maida*

*Tutor: Prof. Michele Trimarchi*

*Coordinatore: Prof. Gianfranco Neri*



Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria, Dipartimento di Architettura e Territorio dArTe Dottorato di Ricerca in Architettura e Territorio – XXXI ciclo



Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria  
Dipartimento di Architettura e Territorio – dArTe

Dottorato di Ricerca in Architettura e Territorio  
XXXI ciclo

Dottoranda:  
Roberta Maida

*Tutor:*  
Prof. Michele Trimarchi

*Coordinatore:*  
Prof. Gianfranco Neri

*Collegio dei Docenti:*  
Ottavio Salvatore Amaro  
Giuseppe Carlo Arcidiacono  
Francesco Bagnato  
Alessandra Barresi  
Rosario Giovanni Brandolino  
Francesco Cardullo  
Daniele Colistra  
Alberto De Capua  
Francesca Fatta  
Giuseppina Foti  
Gaetano Ginex  
Vincenzo Gioffrè  
Renato Laganà  
Massimo Lauria  
Maria Teresa Lucarelli  
Marco Mannino  
Martino Milardi  
Francesca Moraci  
Adriano Paoella  
Franco Prampolini  
Venera Paola Raffa  
Ettore Rocca  
Adolfo Santini  
Antonella Sarlo  
Marcello Sestito  
Rita Simone  
Rosa Marina Tornatora  
Corrado Trombetta  
Alessandro Villari

Tutte le immagini presenti sono riprodotte per fini puramente didattici e di ricerca.  
Per tutte le fonti si rimanda all'apparato bibliografico e sitografico.  
Le foto, ove non diversamente specificato, sono da considerarsi proprietà dell'autore.

In copertina:  
Gervasio Sánchez, *Las ruinas de la biblioteca de Sarajevo* (1992)

**LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE IN TEMPO DI PACE  
E NEI CONFLITTI ARMATI**

*ottobre duemiladiciotto*







## INTRODUZIONE

### Capitolo I

#### **PATRIMONIO CULTURALE: RADICI, IDENTITÀ E STRUMENTO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE.**

1. Che cos'è il patrimonio culturale?.....	12
1.1. Il “nuovo” concetto di patrimonio culturale.....	14
1.2. L'evoluzione normativa del patrimonio culturale in Italia.....	16
2. Definizione di bene culturale.....	26
2.1. Tipologie di beni culturali... ..	28
3. La dimensione economica del patrimonio culturale.....	34
3.1. In Italia... ..	36
3.2. In Europa.....	40
3.2. Nel resto del mondo.....	44

### Capitolo II

#### **LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN AMBITO DI CONFLITTO ARMATO.**

1. La normativa internazionale a tutela dei beni culturali durante i conflitti armati....	48
1.1. La Convenzione dell'Aja del 1954.....	51
1.2. Il Secondo Protocollo del 1999... ..	54
2. La protezione del patrimonio culturale.....	56
2.1. La protezione ordinaria.....	57
2.2. La protezione speciale.....	58
2.3. La protezione rafforzata.....	60
3. Introduzione nel sistema penale italiano di norme sanzionatorie.....	64



### **Capitolo III**

#### **TERRORISMO, PATRIMONIO CULTURALE IN PERICOLO.**

1. La devastazione del patrimonio culturale tra necessità militare e distruzione intenzionale.....68
  - 1.1. La Dichiarazione UNESCO del 2003 sulla Distruzione Intenzionale del Patrimonio Culturale.....73
2. Nuove tipologie di conflitti armati.....78
  - 2.1. La distruzione della Biblioteca di Sarajevo e del Ponte di Mostar.....80
  - 2.2. Il caso dei Buddha di Bamiyan.....89
  - 2.3. L'attacco al museo archeologico di Mosul.....92
  - 2.4. La distruzione del sito archeologico di Palmira.....95

### **Capitolo IV**

#### **ANALISI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI.**

1. Traffico illecito di beni culturali come finanziamento al terrorismo.....100
  - 1.1. Quanto vale il “mercato nero” dei beni culturali?.....104
2. Analisi dei beni culturali illecitamente sottratti.....106
3. Il *Peacekeeping* culturale come strumento di tutela: i Caschi blu della cultura...114

### **Conclusioni**

### **Bibliografia**



## ***Abstract***

*Partendo da un'analisi attenta delle relazioni tra cultura ed economia, a livello locale, europeo e mondiale, si pone in evidenza la mappa delle connessioni che, attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, portano allo sviluppo economico e sociale del territorio.*

*La sempre più crescente interazione della cultura con l'economia si pone, dunque, in sintonia anche con il principio dello sviluppo, che pur sempre basato sulle moderne teorie economiche riconosce, però, il valore del radicamento culturale locale, alla conservazione e sostenibilità delle identità territoriali.*

*La risposta alle nuove minacce, passa dalla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, in tempo di pace ed in ambito di conflitti armati.*

*Alla base del presente studio, vi è l'analisi dei vari interventi legislativi, delle problematiche ancora da risolvere e dei passi in avanti fatti, nella salvaguardia del patrimonio culturale mondiale.*

Keywords: cultural heritage, development of the territory armed conflict.



## INTRODUZIONE

Il patrimonio culturale, in tutte le sue forme, rappresenta l'identità e la memoria storica dei diversi popoli, esprime valori che vengono universalmente riconosciuti, rappresentando originale testimonianza delle civiltà passate e fungendo da collante tra le diverse generazioni. Esso rappresenta uno strumento di conoscenza, dialogo e comprensione reciproca tra culture differenti, infatti, solo attraverso un percorso di conoscenza e preservazione di tali diversità culturali, si può auspicare uno sviluppo economico e sociale nel pieno rispetto reciproco tra i popoli e le loro culture.

La cultura e l'economia rappresentano oggi un binomio interessante per lo sviluppo e la crescita dei paesi. Recenti studi dimostrano, infatti, come attraverso la cultura sia possibile avviare uno sviluppo economico e sociale del territorio.

La minaccia a tale sviluppo, però, alla luce dei drammatici eventi che soprattutto negli ultimi anni hanno visto distrutto il patrimonio culturale di diversi popoli, ha portato la comunità internazionale ad affermare il bisogno di difenderlo da qualsiasi forma di aggressione, mettendo in campo tutte le forze necessarie.

A seguito del disastroso impatto che il secondo conflitto mondiale ha avuto sul patrimonio culturale, a livello normativo, a partire dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 alla Convenzione dell'*Aja* del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato sono stati posti in essere diversi interventi, come l'introduzione della protezione speciale e rafforzata dei beni culturali, come deterrente alla loro distruzione. Inoltre, sono state adottate dall'UNESCO una serie di convenzioni internazionali, che vanno dal traffico illecito di beni culturali, alla protezione dei siti dichiarati Patrimonio dell'Umanità, fino alla promozione delle diversità culturali.

In particolare, si è posta l'attenzione alla tutela internazionale del patrimonio culturale, non solo in ambito dei c.d. conflitti armati regolari, ma anche della distruzione intenzionale e

rispetto al fenomeno del traffico di beni archeologici, come una possibile fonte di finanziamento per il terrorismo.

La distruzione volontaria e sistematica dei siti archeologici, dei musei e dei monumenti legati a tradizioni religiose e di culto, conferma che il contesto internazionale è cambiato. Oggi assistiamo a forme sistematiche di distruzione che cercano intenzionalmente di cancellare i simboli dell'identità nazionale e distruggere le radici storiche di alcune popolazioni e la sola tutela legislativa non può bastare.

Bisogna adottare efficaci interventi internazionali per proteggere il patrimonio culturale in pericolo, incluso l'utilizzo di *expertise* adeguati, ossia l'idea di dare vita alla *Task Force "Unite4Heritage"* che opera sotto gli accordi UNESCO. Ci si riferisce ai caschi blu della cultura che comprendono sia forze militari che civili, da impiegare nei conflitti e nei territori "a rischio" per proteggere il patrimonio culturale. L'Italia, che ha già molta esperienza nel settore, potrà dare un contributo ancora importante per lo sviluppo ed il miglioramento delle operazioni di tutela del patrimonio culturale.

La ricerca fornirà una panoramica del quadro giuridico nazionale e internazionale per la protezione dei beni culturali in ambito di conflitto armato, dimostrando che la distruzione di tutti i tipi di beni culturali, indipendentemente dalla loro importanza, può essere considerata una violazione perseguibile ai sensi della legge. A seguito di questa discussione, ci chiediamo se il quadro esistente possa essere considerato efficace considerando il ruolo primario che la comunità internazionale può svolgere a tutela del patrimonio culturale.

## Capitolo I

# PATRIMONIO CULTURALE: RADICI, IDENTITÀ E STRUMENTO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE.

### 1. *Che cos'è il patrimonio culturale?*

La nozione di patrimonio culturale racchiude un concetto molto ampio, non è possibile dare una definizione esaustiva del termine; vi sono molteplici significati ed ogni epoca ha prodotto una propria nozione di patrimonio culturale, figlia del periodo storico di riferimento. È un lungo processo di raccolta e stratificazione che si misura sulla scala delle generazioni.

Esso comprende l'ambiente naturale e quello culturale, i paesaggi, i luoghi storici, i siti, gli ambienti e gli usi del passato, tutto ciò che esprime le diverse identità territoriali e rappresenta un punto fondamentale per lo sviluppo <sup>(1)</sup>.

Secondo la definizione in uso: il patrimonio culturale è *“l'insieme di beni, che per particolare rilievo storico culturale ed estetico sono di interesse pubblico e costituiscono la ricchezza di un luogo e della relativa popolazione”* <sup>(2)</sup>. In tale definizione, assume particolare rilevanza il valore del patrimonio culturale, inteso non solo in termini economici, ossia come fonte di guadagno per il territorio, ma soprattutto come ricchezza in termini d'identità e testimonianza

---

<sup>1</sup> Secondo la definizione promossa da ICOMOS in occasione della dodicesima Assemblea generale tenutasi in Messico nell'ottobre del 1999. Sul punto v. BATTILANI P., *Si fa presto a dire patrimonio culturale. Problemi e prospettive di un secolo di patrimonializzazione della cultura.*, in *Rivista on-line Storia e Futuro*, n.47, [www.storiaefuturo.eu](http://www.storiaefuturo.eu), giugno 2018.

<sup>2</sup> Per approfondimenti v. ANDREOTTI N., *Il patrimonio artistico in Italia: una miniera non sfruttata*, [www.incipitmag.com](http://www.incipitmag.com), 2018.

storica. Un patrimonio che, attraverso una coerente e corretta fruizione, diviene elemento di sviluppo del territorio.

Nel caso italiano, rappresenta il risultato di un lungo processo di rielaborazione del significato di patrimonio culturale, avviatosi fra medioevo ed età moderna e che progressivamente ha ampliato l'insieme dei beni meritevoli di protezione sino ad includere il patrimonio intangibile.

L'ampliamento del termine ha sollevato dubbi e critiche <sup>(3)</sup>, l'antinomia sostanziale è se conservare troppo o troppo poco, in particolare, si fa riferimento alla necessità che ogni generazione e società trovi un equilibrio fra questi due limiti. Selezionare il patrimonio è un percorso sociale che trae origine e motivazione dal presente, qualunque esso sia, e che coinvolge tradizione, identità, potere e memoria <sup>(4)</sup>. Ciascuna generazione si fa portatrice di tutela dell'insieme dei materiali culturali plasmati dagli individui e dalle comunità delle epoche precedenti che meritano di essere tramandati ai posteri e che, pertanto, vanno protetti. Secondo tale concezione ogni generazione riattiva il processo sociale alla base dell'identificazione e della selezione di ciò che va conservato <sup>(5)</sup>.

La codificazione della formazione del valore e delle funzioni simboliche del patrimonio culturale, nonché dei processi di fruizione dei suoi elementi, infatti, deve essere condotta attraverso un'analisi storica della loro formazione poiché dipendono dal periodo storico e dai processi sociali e politici che li hanno generati.

---

<sup>3</sup> Sul punto, LOWENTHAL: «All'improvviso l'*heritage* è dappertutto — nei notiziari, nei film, nel mercato — e in tutto, dalle galassie ai geni. È il punto focale del patriottismo e un richiamo fondamentale del turismo. Difficilmente ci si muove senza imbattersi nell'*heritage*. Ogni eredità è protetta. Dalle radici etniche ai parchi storici tematici, da Hollywood all'Olocausto, il mondo intero è occupato a lodare o lamentare, un qualche passato, sia esso realtà o fiction» in TROILO S., *Sul patrimonio storico-artistico e la nazione nel XIX secolo*, SISSCO, 2002.

<sup>4</sup> TROILO S., *La patria e la memoria. Tutela e patrimonio culturale nell'Italia unita*, Electa, 2005.

<sup>5</sup> BATTILANI P., *Si fa presto a dire patrimonio culturale. Problemi e prospettive di un secolo di patrimonializzazione della cultura.*, in *Rivista on-line Storia e Futuro*, n.47, [www.storiaefuturo.eu](http://www.storiaefuturo.eu), giugno 2018.

## 1.1. *Il “nuovo” concetto di patrimonio culturale.*

La nozione moderna di “*patrimonio culturale*”, come insieme di materiali inalienabili della comunità nazionale, è data dall’evoluzione storica del concetto, iniziata con la Rivoluzione francese fino ad oggi.

Già a partire dagli anni cinquanta, si assiste ad un ampliamento dei concetti facenti riferimento alla nozione di “bene culturale” con la Convenzione dell’*Aja* del 1954 <sup>(6)</sup> emanata a seguito della tragica distruzione del patrimonio culturale durante la seconda guerra mondiale.

Nello stesso anno, la Convenzione culturale europea <sup>(7)</sup> riprende i concetti già affrontati nella Convenzione dell’*Aja*, sottolineando come la salvaguardia dei beni culturali abbia una funzione di miglioramento della conoscenza reciproca tra i popoli <sup>(8)</sup>.

La prima definizione di patrimonio culturale è contenuta nella Carta Internazionale di Venezia del 1964 <sup>(9)</sup> secondo la quale la nozione di monumento storico e artistico comprende non solo l’opera architettonica ma anche il paesaggio urbano, purché esso rappresenti un valore artistico, storico o culturale da tutelare.

La disciplina della protezione del patrimonio culturale, inteso quale bene meritorio di tutela per la cultura mondiale, già ampiamente prevista nella Convenzione dell’*Aja* del 1954, viene ripresa nella Raccomandazione dell’UNESCO del 1968, relativa alla conservazione dei beni culturali messi in pericolo da lavori pubblici o privati <sup>(10)</sup>. Mentre la carta di Venezia si è caratterizzata per l’apertura a Paesi non europei, la Carta di Atene del 1931 aveva avuto una

---

<sup>6</sup> Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato adottata a L’Aja (Paesi Bassi) nel 1954.

<sup>7</sup> Convenzione culturale europea, ratificata a Parigi 19 dicembre 1954.

<sup>8</sup> Sul punto v. VECCO M., *L’evoluzione del concetto di patrimonio culturale*, Franco Angeli, 2007, p. 21.

<sup>9</sup> L’art.1 della Carta internazionale sulla conservazione ed il restauro dei monumenti e dei siti risulta di grande rilevanza poiché mette in luce il valore innovatore del documento veneziano rispetto alla Carta di Atene del 1931.

<sup>10</sup> Raccomandazione concernente la preservazione dei beni culturali messi in pericolo da lavori pubblici o privati, UNESCO 1968.

dimensione unicamente europea. Tale apertura, poi, diventerà mondiale solo con la Convenzione del patrimonio mondiale dell'UNESCO del 1972.

Con la Convenzione per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale dell'UNESCO del 1972, il termine patrimonio culturale si arricchisce <sup>(11)</sup> giungendo a comprendere monumenti, agglomerati e siti aventi un eccezionale valore universale dal punto di vista della storia, dell'arte e della scienza <sup>(12)</sup>; la stessa Convenzione venne aggiornata nel 2003 con l'aggiunta della lista dei beni immateriali.

Nella Carta di Cracovia del 2000 si inizia ad evidenziare la necessità di parlare non solo del patrimonio tangibile ma anche di quello intangibile che non risulta strettamente legato alla dimensione fisica del patrimonio. La diversità culturale e la pluralità dei valori fondamentali rendono impossibile dare una definizione completa del concetto di patrimonio, potendo essere definito soltanto il modo in cui il patrimonio può essere individuato <sup>(13)</sup>.

L'evoluzione del concetto di patrimonio culturale segue le diverse motivazioni volte alla sua tutela; dalla Carta di Venezia in cui la tutela è giustificata dal concetto di interesse pubblico, fino ai documenti più recenti che pongono in rilievo la necessità di tutelare il patrimonio culturale in quanto espressione di un'identità culturale.

---

<sup>11</sup> All'art. 1 della Convenzione, sono considerati patrimonio culturale: "i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico, – gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico, – i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico". Con la Convenzione dell'UNESCO del 1972 si amplia il concetto di patrimonio culturale, passando da una nozione europeista (tipicamente basata sulla tutela dei monumenti) ad una nozione mondiale di patrimonio.

<sup>12</sup> Il testo pone l'attenzione sulle nuove minacce a cui sono soggetti il patrimonio culturale e naturale, non soltanto cause di degradazione ma anche dovute all'evoluzione della vita sociale ed economica che altera o distrugge il patrimonio mondiale.

<sup>13</sup> Principi per la conservazione ed il restauro del patrimonio costruito, Carta di Cracovia 2000.

## **1.2. *L'evoluzione normativa del patrimonio culturale in Italia.***

Le attività di tutela del patrimonio culturale in Italia hanno radici legislative remote, trovando la loro giustificazione nell'immenso patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico che il territorio nazionale può vantare.

Fino al 1859, i maggiori interventi consistevano in singole norme da attuare con urgenza per porre rimedio a situazioni contingenti <sup>(14)</sup>.

Il primo testo normativo, unitario, sulla protezione del patrimonio culturale, varato con l. n. 185/1902, è la c.d. "legge Nasi" <sup>(15)</sup>, intitolata "Tutela del patrimonio monumentale", recante disposizioni in ordine alla tutela ed alla conservazione dei beni aventi pregio d'arte e d'antichità. Tale disciplina presenta notevoli aspetti d'interesse, introducendo argomenti ancora attuali, come i concetti di tutela dei monumenti e dei reperti archeologici, anche se in una diversa accezione e formulazione che la corrente legislazione gli configura.

Il testo introduce diversi argomenti, quali il limite dei cinquanta anni dalla creazione dell'oggetto perché la tutela potesse svolgere i suoi effetti o il discusso concetto della cosiddetta "tutela indiretta", ossia la possibilità di regolamentare, previo indennizzo, l'edificazione nelle vicinanze di monumenti tutelati <sup>(16)</sup>. Alla suddetta legge è da attribuire, inoltre, l'introduzione del diritto di prelazione a parità di offerta da parte dello Stato nella compravendita di beni oggetto di tutela e del divieto di esportazione per tali oggetti; in essa

---

<sup>14</sup> Tale tendenza legislativa si rinviene negli stati preunitari ove i limiti erano non solo territoriali, ma anche dovuti all'individualità dei singoli stati. Sul punto v. GARGALLO F., *Evoluzione storica e giuridica della tutela dei beni culturali dall'unità d'Italia al Codice Urbani. Cenni sulla tutela paesistica*, [www.ariannaeditrice.it](http://www.ariannaeditrice.it), 2006.

<sup>15</sup> Si tratta del primo, vero, testo normativo dell'Italia unita, in materia di tutela del patrimonio culturale che istituiva il "Catalogo unico" dei monumenti e delle opere di interesse storico, artistico e archeologico di proprietà statale; la legge prende il nome dal Ministro della pubblica Istruzione in carica al momento della sua approvazione, Nunzio Nasi (Ministro della Pubblica Istruzione nel Governo Zanardelli, febbraio 1901 - novembre 1903).

<sup>16</sup> SALITURO G., *Beni culturali e quadri normativi*, Rubbettino Editore, 2006, p.8.

sono riportati anche i criteri risarcitori per i proprietari dei fondi ove i beni oggetto di tutela fossero stati rinvenuti (<sup>17</sup>).

La legge Nasi, seppur sotto diversi aspetti si ritiene meritoria di aver introdotto diverse innovazioni, complessivamente, ebbe un'incisività relativa. Le motivazioni della sua inefficacia sono da ricercarsi nella difficoltà di procedere alle operazioni di catalogazione finalizzate alla creazione di un catalogo dei monumenti utile ad includere tutti i beni da tutelare, operazione, secondo alcuni, oltremodo difficile, poiché posta nei confronti di un vasto patrimonio storico culturale come quello italiano e dai tempi di attuazione eccessivamente lunghi (<sup>18</sup>).

Per questo alla legge Nasi è subentrata la l. n. 364/1909, c.d. "legge Rosadi" (<sup>19</sup>), con cui si sostituiva al catalogo dei monumenti la dichiarazione dell'interesse culturale per le opere appartenenti a privati e l'inserimento in un elenco per quelle di appartenenza pubblica.

L'art. 1 della l. n. 364/1909 abolì il principio secondo cui la tutela del bene fosse subordinata alla sua iscrizione in un catalogo ufficiale, assoggettando alle sue disposizioni tutte le cose mobili e immobili di interesse storico, archeologico ed artistico. All'art. 2, i sopracitati beni vengono dichiarati inalienabili se appartenenti alle istituzioni statali o ad enti riconosciuti,

---

<sup>17</sup> GARGALLO F., *Evoluzione storica e giuridica della tutela dei beni culturali dall'unità d'Italia al Codice Urbani. Cenni sulla tutela paesistica*, [www.ariannaeditrice.it](http://www.ariannaeditrice.it), 2006.

<sup>18</sup> Cfr. COSI D., *Diritto dei beni e delle attività culturali*, Aracne Editore, 2008.

<sup>19</sup> Rispetto alla legge Nasi, la materia della tutela troverà miglior definizione con legge del 30 giugno 1909, n. 364, intestata al ministro Rosadi e, successivamente col relativo Regio decreto 17 luglio 1913, n. 731, che preciserà che le norme si applicavano a «manoscritti notevoli per antichità, o per la materia scriptoria, o per la qualità del contenuto sia esterno che interno (valore storico), per le ornamentazioni tanto esterne (antiche legature eccetera) quanto interne (miniature e in genere ornamentazioni grafiche, a colori)» nonché a «incunabuli, edizioni di stampatori celebri, libri rari e incisioni rare». Sull'argomento v. CANELLA M., *Le Soprintendenze bibliografiche dello Stato*, ZANETTI M. (a cura di), in *Dalla tutela al restauro del patrimonio librario e archivistico*, Edizioni Ca'Foscari, 2018, p.22.

salvo, però, la possibilità di vendite e permuta tra gli stessi, previo accordo ministeriale <sup>(20)</sup>. La legge Rosadi, infine, poneva in essere anche delle limitazioni ai diritti dei privati in materia di esportazione abrogando l'indennizzo previsto per quelle limitazioni che riguardavano i proprietari di aree limitrofe ai beni oggetto di provvedimenti di tutela.

Tra le novità apportate dalla suddetta legge, si rileva il rinnovamento della terminologia: si passa da "cose di pregio, antichità o arte, a cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico" <sup>(21)</sup>.

In entrambe le leggi, la legge Nasi prima e, successivamente, la legge Rosadi, si affermarono, per la prima volta, argomenti come l'interesse collettivo e la natura pubblicistica dei beni artistici con la conseguente necessità di tutela da parte dello Stato nell'interesse della collettività; esse rappresentano un punto di svolta nell'evoluzione del concetto di tutela del patrimonio culturale italiano.

Successivamente, con la legge n. 688 del 1912 <sup>(22)</sup>, la disciplina della legge Rosadi venne estesa a ville, parchi e giardini con il riconoscimento di interesse storico artistico, facendo scaturire così il primo provvedimento estensivo di tutela del paesaggio nazionale.

Il Regio decreto n. 363 del 30 gennaio 1913 approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, relativo alle antichità e belle arti. Il

---

<sup>20</sup> La normativa, tra i numerosi interventi, istituì la notifica, ovvero, il provvedimento di tutela non era più subordinato all'inclusione di un determinato bene all'interno di un catalogo ma si decideva di ufficializzare, mediante procedimento di notifica, la protezione dei singoli beni da sottoporre a tutela.

<sup>21</sup> COSÌ D., *Diritto dei beni e delle attività culturali*, Aracne Editore, 2008, p. 9, mette in luce le novità apportate dalla l. n. 364/1909 rispetto alla precedente l. n. 185/1902. La normativa introduceva una novità fondamentale: l'istituzione della procedura di "notifica". Attraverso questo meccanismo il provvedimento di tutela non era più subordinato all'inclusione di un determinato bene all'interno di un catalogo ma si decideva di ufficializzare, mediante procedimento di notifica, la protezione dei singoli beni da sottoporre a tutela.

<sup>22</sup> La legge 23 giugno 1912, n. 688, apporta delle modifiche alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti, sostituendo l'art. 14 come segue «nei luoghi nei quali si trovano monumenti o cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori, possono essere prescritte dall'autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinché le nuove opere non danneggino la prospettiva e la luce richiesta dai monumenti stessi».

testo normativo si compone di 189 articoli divisi in tre titoli: il titolo primo dedicato al regime interno delle cose di interesse, il titolo secondo alla loro esportazione e l'ultimo titolo alle disposizioni finanziarie (<sup>23</sup>).

È, però, con la legge n. 1089/1939 (<sup>24</sup>), c.d. legge Bottai, che si registra una svolta epocale per la tutela del patrimonio culturale.

Trattasi di un testo organicamente maturo sulla “tutela delle cose di interesse artistico o storico”; mentre con l’emanazione della legge n. 1497/1939 si poneva l’attenzione alla protezione delle bellezze naturali (<sup>25</sup>). Con gli interventi legislativi della politica culturale del tardo fascismo, accanto alla tutela dei beni-cose culturali (oggetti d’arte) gradualmente cresceva il valore e la tutela delle beni-attività culturali (come, ad esempio, il teatro) (<sup>26</sup>).

La legge Bottai, oltre a fornire una definizione compiuta di patrimonio culturale, ha affidato definitivamente la tutela del patrimonio culturale allo Stato (<sup>27</sup>). La normativa poneva l’attenzione a campi di intervento prima mai esplorati o inadeguatamente analizzati, spaziando così dai beni di interesse artistico e storico fino a comprendere l’arte contemporanea, le manifestazioni e le istituzioni sportive, i restauri, il diritto di stampa e d’autore, fino alla materia urbanistica ed alle relative organizzazioni amministrative. La legge, oltre a

---

<sup>23</sup> Il regolamento, in origine R.D. n. 363/1913 è tuttora in vigore, per espressa previsione dell’art. 73 della l. n. 1089/1939, per la quale il nuovo regolamento non è mai stato emanato.

<sup>24</sup> Proponente e fautore della legge n.1089/39 fu il Ministro Giuseppe Bottai, allora Ministro dell’Educazione nazionale, che con la suddetta legge, volle ribadire l’importanza primaria che il regime assegnava all’arte come strumento indispensabile di educazione della collettività. La legge rimase in vigore fino all’emanazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali nel 1999.

<sup>25</sup> La legge, individua l’oggetto della tutela attraverso la catalogazione delle “cose immobili aventi caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica” che devono essere tutelate.

<sup>26</sup> Si anticipava il valore delle attività culturali come patrimonio culturale. Significativo, sul punto, CARTA M., *L’armatura culturale del territorio: il patrimonio culturale come matrice di identità e strumento di sviluppo*, Franco Angeli, 1999, p. 65.

<sup>27</sup> Agli artt. 22-29, la legge Bottai, disciplinava l’inalienabilità dei beni culturali oggetto di tutela, disponendo che eventuali eccezioni venissero valutate dal Ministero per l’Educazione Nazionale.

comprendere questi innovativi campi di intervento, analizzò temi mai affrontati disciplinando le funzioni di tutela, di valorizzazione, di gestione e promozione dei beni culturali <sup>(28)</sup>.

Le sopra citate leggi, la n. 1089/1939 e la n. 1497/1939, rappresentarono punti di riferimento essenziali per l'Assemblea Costituente nella formulazione dell'art. 9 della Costituzione, con cui si mise in risalto la capacità del patrimonio culturale nel garantire e consolidare i valori d'identità nazionale <sup>(29)</sup>.

L'art. 9 della Costituzione sancisce <sup>(30)</sup>: *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”*. Nel primo comma dell'articolo si tratta lo sviluppo della cultura, mentre nel secondo, si parla di patrimonio storico e artistico; la stretta correlazione tra questi due commi, mette in luce la nuova concezione dinamica di cultura, alla portata di tutti, con fini di ricerca e promozione, seppur contenente esigenze rigide di tutela.

Nell'art. 118 della Costituzione, invece, vengono previste forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni in materia di tutela dei beni culturali.

Il codice civile del 1942, con gli artt. 822, 823 e 826, contempla i beni che fanno parte del demanio pubblico, dichiarando la loro inalienabilità, definendo anche i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile <sup>(31)</sup>.

Le carenze finanziarie ed amministrative, nel 1956, spinsero il Governo ad istituire la “Commissione mista per la tutela del paesaggio e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale”, al fine di individuare le condizioni delle strutture di tutela.

---

<sup>28</sup> IMPERIALE F., *Il valore dei beni culturali nel patrimonio dello Stato Italiano*, Franco Angeli, 2018, p. 64.

<sup>29</sup> SALITURO G., *Beni culturali e quadri normativi*, Rubbettino Editore, 2006, p. 13.

<sup>30</sup> Con l'avvento dello Stato Repubblicano viene proposta una definizione che indica lo Stato Italiano non più autoritario nella gestione del patrimonio culturale, ma come stato sociale dello sviluppo e della cultura.

<sup>31</sup> In particolar modo, negli artt. 822 e 823 del codice civile, è sancita la spettanza all'autorità amministrativa della tutela dei beni culturali che fanno parte del demanio pubblico.

È, poi, con il disegno di riorganizzazione urbanistica del territorio del 1960 (proposto dal Ministro Sullo) e, successivamente, dal progetto Mancini del 1964, entrambi confluiti nella l. n. 675/1967, che si è definito l'ampio dibattito sulla definizione dei termini della tutela del patrimonio culturale, sul suo significato e sulle finalità della sua valorizzazione<sup>(32)</sup>.

Nonostante tali interventi legislativi, ancora, nell'ordinamento giuridico italiano non era presente una vera disciplina in ordine alla fruizione del bene artistico.

Si dovrà attendere il disegno di legge proposto dalla Commissione Franceschini nel 1967 per arrivare a collegare il concetto di bene culturale con quello di "fruibilità da parte della collettività", non più inquadrandolo in termini di mera "proprietà"<sup>(33)</sup>.

A tal fine è proprio con la Commissione Franceschini che si ipotizza la creazione di un'amministrazione autonoma alla quale affiancare specifici comitati di settore rientranti nel Consiglio Nazionale dei Beni Culturali<sup>(34)</sup>.

La mancanza di risultati, relativi al lavoro della Commissione Franceschini, portò all'insediamento della I Commissione Papaldo nel 1968 e, successivamente, nel 1971 alla II Commissione Papaldo con l'incarico di analizzare le nuove funzioni di tutela e valorizzazione del settore dei beni culturali<sup>(35)</sup>. La novità più importante dei lavori della II Commissione Papaldo è stata la proposta di istituzione di un Ministero dei Beni Culturali e ambientali.

Successivamente, con il d.l. 14 dicembre 1974 n. 657 (successivamente convertito con la l. n. 5/1975) è stato istituito il Ministero per i beni culturali e per l'ambiente al quale sono state

---

<sup>32</sup> CARTA M., *L'armatura culturale del territorio: il patrimonio culturale come matrice di identità e strumento di sviluppo*, Franco Angeli, 1999, p. 69.

<sup>33</sup> Per approfondimenti v. la Relazione sui lavori della Commissione in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1966, 119 ss.

<sup>34</sup> CARTA M., *L'armatura culturale del territorio: il patrimonio culturale come matrice di identità e strumento di sviluppo*, Franco Angeli, 1999, p. 72. L'Autore, criticamente, osserva come tale progetto, a ben vedere, non riusciva ad attuare, in concreto, il necessario decentramento di competenze che rappresentava l'aspetto più innovativo della riforma.

<sup>35</sup> RAGUSA A., *I giardini delle muse. Il patrimonio culturale ed ambientale in Italia dalla Costituente all'istituzione del Ministero (1946-1975)*, Franco Angeli, 2015, p. 300.

conferite le competenze di tutela, valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale del Paese <sup>(36)</sup>.

Nello stesso periodo, inoltre, si è prevista l'istituzione di un Consiglio Nazionale per i Beni culturali e Ambientali, nel quale è presente un rappresentante per ogni Regione <sup>(37)</sup>.

Solo a partire dagli anni '90, però, si assiste ad un cambiamento radicale nella politica nazionale relativa ai beni culturali. Ci si indirizza verso una nuova concezione dinamica di bene culturale, in cui la valorizzazione è intesa come promozione della fruizione di beni.

A tal fine è con la l. n. 4/1993, c.d. legge Ronchey, che per la prima volta si è configurata la possibilità d'intervento nella gestione del patrimonio culturale nazionale dei privati; ciò attraverso i servizi connessi alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali, quali la gestione degli shop all'interno dei musei, i servizi di ristorazione, l'organizzazione di eventi <sup>(38)</sup>.

Con il d.lgs. n. 368/1998, venne istituito il Ministero per i beni e le attività culturali che andava sostituendosi al precedente Ministero per i beni culturali e ambientali <sup>(39)</sup>. Con l'introduzione della nozione "attività culturali" si conferiscono, al nascente Ministero, attribuzioni anche in materia di spettacolo e sport che sono tipicamente collegati ad ogni manifestazione culturale.

In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, il Parlamento aveva conferito delega al Governo, con l. n. 352/97, di predisporre un testo unico delle disposizioni legislative in

---

<sup>36</sup> Al nuovo Ministero vengono devolute le attribuzioni spettanti al Ministero della pubblica Istruzione per le attività e le belle arti, per le accademie, le biblioteche e per la diffusione della cultura nonché quelle per la sicurezza del patrimonio nazionale. La direzione, con il personale, le sedi e gli strumenti operativi, in essere presso il precedente Ministero sono passate al nuovo Ministero costituito.

<sup>37</sup> CORTI M., *I beni culturali e la loro catalogazione*, Mondadori, 2003, p.170.

<sup>38</sup> GUERZONI G., STABILE S., *I diritti dei musei. La valorizzazione dei beni culturali nella prospettiva dei rights management*, Etas, 2003, p. 10. Gli Autori definiscono incompiuta la legge Ronchey, poiché negli anni successivi alla sua entrata in vigore non vi furono atti significativi di valorizzazione del patrimonio culturale.

<sup>39</sup> L'utilizzo del termine "ambientali" aveva causato non poche conflittualità con il Ministero per l'Ambiente istituito nel 1986.

materia di beni culturali e ambientali. Ed è, infatti, con il d.lgs. n. 490/1999 che viene approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali che tiene conto dell'evoluzione normativa europea. La normativa di cui sopra consta in 166 articoli ricomprendenti tutta la precedente legislazione nazionale, nonché il recepimento delle Convenzioni internazionali, dei Regolamenti e delle Direttive della Comunità Europea <sup>(40)</sup>.

È solo con il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 <sup>(41)</sup>, che nasce il c.d. Codice Urbani, che rappresenta la prima esperienza codicistica nazionale in materia di beni culturali e beni paesaggistici. In particolare, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, abrogando il precedente T.U. del 1999 ha inteso ottenere <sup>(42)</sup>:

- il pieno recupero del paesaggio nell'ambito del "patrimonio culturale" e che oggi costituisce parte integrante alla pari degli altri beni culturali del nostro Paese;
- il fondamentale riconoscimento del carattere rigorosamente unitario della tutela dell'intero nostro patrimonio storico - artistico e paesaggistico, così come previsto dalla Costituzione della Repubblica, sia nell'art. 9 sia nel nuovo Titolo V, agli artt. 117 e 118;
- l'enucleazione, finalmente caratterizzata in modo compiuto, sia sotto il profilo formale che funzionale, di un apposito demanio culturale nell'ambito del più ampio patrimonio pubblico, al quale sono ascritti tutti quei beni la cui piena salvaguardia ne

---

<sup>40</sup> Il nucleo centrale del Testo unico rimangono le previsioni inserite nella l. n. 1089/39 che oltre alla tutela prevede anche finalità di valorizzazione dei beni culturali, secondo le mutate esigenze dei tempi; per un approfondimento sul punto, v. GARGALLO F., *Evoluzione storica e giuridica della tutela dei beni culturali dall'unità d'Italia al Codice Urbani. Cenni sulla tutela paesistica*, [www.ariannaeditrice.it](http://www.ariannaeditrice.it), 2006.

<sup>41</sup> Su delega del Parlamento, intervenuta all'art. 10 della l. n. 137/2002, avente ad oggetto la riorganizzazione, il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore.

<sup>42</sup> Sul punto, v. GARGALLO F., *Evoluzione storica e giuridica della tutela dei beni culturali dall'unità d'Italia al Codice Urbani. Cenni sulla tutela paesistica*, [www.ariannaeditrice.it](http://www.ariannaeditrice.it), 2006.

richiede il mantenimento nella sfera della proprietà pubblica (statale, regionale, provinciale, comunale che sia), così come imposto dall'interesse della collettività;

- l'autentica svolta che porterà la pianificazione in materia urbanistica ad avere, in futuro, un carattere rigorosamente subordinato rispetto alla pianificazione in materia paesaggistica di fronte alla quale la prima dovrà essere sempre pienamente compatibile.

L'art. 2 del Codice suddivide il patrimonio culturale in beni culturali, la cui definizione è contenuta negli artt. 10 e 11, ed i beni paesaggisti disciplinati, invece, nella terza parte del Codice a partire dall'art. 131 <sup>(43)</sup>.

Con il d.lgs. del 2004, lo stesso MI.BA.C <sup>(44)</sup> ha ricevuto un intervento di riorganizzazione con un'articolazione in dipartimenti con le seguenti specializzazioni:

- beni archivistici e librari;
- beni culturali e paesaggistici;
- ricerca, innovazione e organizzazione;
- spettacolo e sport.

Il dipartimento con le competenze in materia di beni culturali e paesaggistici, per effetto del Codice, ha istituito presso ogni capoluogo di Regione una "Direzione regionale per i beni culturali e paesaggisti" <sup>(45)</sup>.

In materia di beni culturali, uno dei più recenti atti del governo italiano, risale al 2007, con l'approvazione, con d.P.R. n. 233/2007, del nuovo Regolamento di Organizzazione del

---

<sup>43</sup> CAMPANELLI M., *Guida al nuovo codice dei beni culturali del paesaggio*, Halley Editore, 2004, p.15.

<sup>44</sup> Acronimo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

<sup>45</sup> A capo di ciascuna delle direzioni sono stati posti direttori regionali che coordinano le attività delle Soprintendenze che si articolano in: a) Soprintendenze per i beni architettonici e per l'ambiente paesaggistico; b) Soprintendenze archeologiche; c) Soprintendenze per i beni artistici e storici; d) Soprintendenze archivistiche.

ministero per i Beni e le Attività culturali e degli uffici chiamati a collaborare con esso; ciò, allo scopo di ottimizzare l'azione di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico della nazione. A tal fine, sono state, inoltre, istituite la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale e la Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee.

## 2. *Definizione di bene culturale.*

La Convenzione dell'*Aja* del 1954 fornisce, per la prima volta, la definizione di bene culturale. L'art. 1 della Convenzione definisce i beni culturali, individuandoli in quei "beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli". Rientrano in tali beni i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici, i siti archeologici, i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico, le opere d'arte, i manoscritti, i libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico, le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzioni dei beni in parola<sup>(46)</sup>.

Nella legislazione italiana, la nozione di "bene culturale" è desumibile dal d.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, agli articoli 2, 10 e 11<sup>(47)</sup>. Su indicazione della Convenzione del '54 il testo riconosce come beni culturali: "le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà". Gli art. 10 e 11, poi, individuano le categorie di cose, mobili e immobili, che esse elencano.

Dalle disposizioni legislative vigenti è possibile dedurre che la nozione di bene culturale presenta i caratteri della tipicità e pluralità<sup>(48)</sup>:

- tipicità, poiché i beni culturali consistono in una testimonianza avente valore di civiltà solo se, direttamente o indirettamente, individuata dal legislatore;

---

<sup>46</sup> Convenzione dell'*Aja* del 1954, Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato.

<sup>47</sup> L'art. 2, comma 2, contiene la definizione di bene culturale, mentre agli artt. 10 e 11 vengono individuate le tipologie di bene culturale.

<sup>48</sup> Secondo BARBATI C., CAMMELLI M., SCIULLO G., *Diritto e gestione dei beni culturali*, Il Mulino, 2011, p. 26, infatti, il bene culturale si contraddistingue per le caratteristiche elencate.

- pluralità, in quanto non sarebbe configurabile una nozione unitaria di bene culturale all'interno del Codice, esistendo una pluralità di tipologie di beni culturali. La normativa, in oggetto, infatti non presenta il tratto della generalità, ma si caratterizza per categorie e tipologie (<sup>49</sup>).

---

<sup>49</sup> Inoltre, viene meno il carattere della materialità, poiché le entità qualificate dal legislatore, come beni culturali, precedentemente erano viste in entità corporali o tangibili, trattandosi di cose “mobili o immobili”, data la ratificata dall'Italia nel 2007, alla Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, nella quale è prevista una serie di procedure per l'identificazione, la documentazione, la preservazione, la protezione, la promozione e la valorizzazione del bene culturale immateriale.

## **2.1. Tipologie di beni culturali.**

Gli artt. 10 e 11d del Codice dei beni culturali e del paesaggio individuano le tipologie di beni culturali, elencando le categorie di cose, mobili e immobili, che essi comprendono. L'art. 10 riguarda le categorie generali, ossia i beni che risultano assoggettati a tutte le disposizioni contenute nel Titolo I della parte seconda dedicata alla tutela, mentre l'art. 11 fa riferimento alle categorie speciali, ovvero alle cose da considerare beni culturali solo ai fini di talune disposizioni (<sup>50</sup>).

In base alla loro appartenenza, le categorie generali vengono suddivise in pubbliche o private.

Perché sia qualificabile come bene culturale in senso giuridico e sia quindi assoggettato al relativo regime previsto dal Codice, può non bastare che un bene, per gli oggettivi caratteri presentati, sia riconducibile a una delle categorie indicate dallo stesso Codice. In taluni casi è richiesto l'intervento dell'autorità amministrativa che, all'esito del procedimento di "individuazione dei beni culturali", valuta la sussistenza di detti caratteri. Per effetto dell'individuazione, il bene risulta formalmente considerato come bene culturale e pertanto sottoposto al relativo regime. In altri casi, invece, il procedimento di individuazione non è richiesto o, pur essendo previsto, può non essere ancora stato realizzato.

La attribuzione di una cosa come bene culturale, in conseguenza dei soli caratteri oggettivi presentati o a seguito dell'individuazione, determina la soggezione a una disciplina pubblicistica contenuta nel Codice che conferisce al potere pubblico delle potestà concernenti

---

<sup>50</sup> GIUFFRIDA A., *Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, Giuffrè, 2008, p. 65.

non l'utilizzazione patrimoniale della cosa, ma dalla conservazione alla cultura e il suo godimento da parte della collettività.

I meccanismi di individuazione sono vari e dipendono dall'appartenenza, privata o pubblica, dei beni culturali (<sup>51</sup>).

Per i beni privati e per quelli relativi alle società commerciali occorre la notifica formale da parte della pubblica amministrazione di una dichiarazione dell'interesse culturale. La notifica, sempre richiesta, non si limita a far rientrare il bene nella disciplina dei beni culturali, ma addirittura è essa stessa che attribuisce il requisito di bene culturale.

Per i beni culturali di proprietà pubblica o appartenenti a persona giuridica priva di scopo di lucro, il codice disciplina un apposito procedimento di verifica dell'interesse culturale, previsto dall'art. 12 del Codice.

La Commissione Franceschini, distinguendo tra beni mobili, ovvero i beni trasportabili (quadri, sculture, oggetti di arredo) e beni immobili, ossia non trasportabili (edifici, monumenti, archivi, biblioteche), ne individuò nove categorie (<sup>52</sup>):

- Beni artistici e storici → si tratta di beni culturali d'interesse artistico o storico che includono opere e monumenti, cose mobili o immobili, dotati di un riconosciuto pregio ed aventi una stretta correlazione con la storia culturale dell'umanità. Questa può essere definita come la categoria più rilevante del patrimonio culturale, poiché comprende sculture, dipinti, statue, disegni, affreschi; tali opere, data la loro importanza artistica, risultano preziose testimonianze di usi, costumi e tradizioni del passato.

---

<sup>51</sup> Per un approfondimento giuridico sul punto v. CHIEPPA R., GIOVAGNOLI R., *Manuale di diritto amministrativo*, Giuffrè, 2018, p. 418.

<sup>52</sup> Sul punto NIFOSÌ G., TOMMASI E., *I beni culturali e ambientali*, Laterza, 2010, p. 2.

- Beni architettonici → includono tutti gli edifici, gli insiemi architettonici ed i monumenti (<sup>53</sup>), ovvero tutti quei beni immobili cui è riconosciuta artisticità o valenza storica. Rientrano in tale categoria anche i centri storici e intere città antiche. Essi richiedono una particolare tutela, poiché a differenza dei beni artistici e storici, essendo soggetti ad interventi di ristrutturazione possono essere modificati nell'aspetto per adeguarli a mutate esigenze abitative, sociali, funzionali, istituzionali.
- Beni archeologici → trattasi di categoria beni e testimonianze, sia mobili che immobili, dell'antico passato, portati alla luce attraverso scavi tecnici oppure non ancora rivenuti ma la cui presenza è accertata (<sup>54</sup>). Anche se non sempre tali siti rivestono un interesse di tipo artistico, tuttavia, permane la loro amplissima importanza di tipo documentario, poiché consentono agli studiosi di ricavarne importantissime informazioni di carattere storico.
- Beni ambientali e paesaggistici → possono essere così definite le aree naturali o artificiali considerate di particolare bellezza oppure territori interessanti dal punto di vista geologico che vengono considerati parte integrante del patrimonio naturale di un paese, come le coste, le baie, le grotte, le foreste, le gole, i parchi, i giardini e le strutture insediative suggestivamente integrate con l'ambiente naturale.
- Beni librari e biblioteche → che vengono identificati nei libri, rari e di pregio, nei manoscritti, importanti per la loro antichità o il valore storico, letterario, scientifico, artistico (<sup>55</sup>). Le biblioteche, ossia quelle istituzioni culturali permanenti che vengono

---

<sup>53</sup> Rientrano nella categoria chiese, palazzi, ville e regge, che si distinguono o per la loro qualità artistica, per le particolari tecniche costruttive adottate, per la loro funzione o anche per le loro decorazioni.

<sup>54</sup> Sono beni archeologici tutti gli edifici, i ruderi, le opere d'arte e gli oggetti, preziosi o d'uso, provenienti da un passato molto remoto e che sono stati ritrovati grazie a scavi, sia sul territorio sia sotto la superficie del mare. Rientrano in tale categoria anche le aree archeologiche, ovvero quei siti che presentano tracce di insediamenti umani.

<sup>55</sup> Sono tuttavia considerati beni librari anche i documenti relativi alla produzione letteraria dei grandi autori (autografi, carteggi, inediti, lavori preparatori), le incisioni, le carte geografiche, i manifesti, il materiale filatelico, persino le fotografie.

considerate a tutti gli effetti beni culturali, che raccolgono, conservano e rendono accessibili i beni librari, promuovendo in tal modo la lettura e lo studio.

- Beni archivistici → essi includono documenti e atti originali e cartacei e gli edifici che li conservano, ossia gli archivi, dove tali documenti vengono raccolti e inventariati, in modo tale da consentirne la consultazione.
- Musei → quelle istituzioni permanenti atte ad ospitare, catalogare ed esporre al pubblico, una serie di beni mobili. Il loro principale compito consiste nel garantire la conservazione della memoria storica di un paese, consentendo ai cittadini di accostarsi a tale memoria e di arricchirsi culturalmente.
- Beni etnoantropologici, materiali e immateriali → questa tipologia di beni non ha particolare rilevanza artistica, ma è di grande importanza per la testimonianza delle identità culturali; fanno parte di questa categoria, i beni materiali consistenti in tutti gli oggetti legati alla vita quotidiana dei popoli antichi (<sup>56</sup>). Invece, rientrano nei beni immobili, le tradizioni (<sup>57</sup>).
- Categorie speciali → in cui rientrano i beni che non appartengono a nessuna delle precedenti categorie. Non vi è un elenco definitivo di tali categorie poiché esso va ampliandosi con il tempo. In esse rientrano: auto d'epoca, navi ed anche opere di architettura contemporanea ma di particolare valore artistico.

---

<sup>56</sup> Si tratta di oggetti legati alla vita quotidiana, arnesi, attrezzi, stoviglie, suppellettili, vestiti, giocattoli, attrezzi dei mestieri.

<sup>57</sup> I beni immateriali, ugualmente esplicitivi della cultura di un popolo, ad esempio canzoni, fiabe, proverbi, filastrocche, spesso trasmessi soltanto da fonti orali.





### **3. *La dimensione economica del patrimonio culturale.***

La dottrina, recentemente, ha mostrato interesse per l'analisi del rapporto tra bene culturale e dimensione economica, identificando due significati di dimensione economica. Una prima accezione, riguarda la valorizzazione economica dei beni culturali che si distingue in due tipologie: in primo luogo, si parla del “valore generato e generabile per il bene culturale derivante dall'intersezione tra l'offerta, ossia la fruizione, conoscenza, immagine, valore simbolico e identitario e la domanda turistica, industriale, commerciale e mass-mediatica, con gli effetti diffusivi sul contesto locale che ne discendono in termini di richiesta aggiuntiva di beni e servizi”<sup>(58)</sup>; in un secondo luogo, il concetto fa riferimento alla gestione economica del bene ed alla politica culturale, intesa come maggiore equilibrio tra costi e benefici.

Parte della dottrina riconosce la stretta correlazione tra la dimensione economica ed il bene culturale, mentre altra dottrina definisce la dimensione economica come il valore economico che viene generato dalla valorizzazione culturale, nonché come l'utilità economica che il bene culturale è in grado di generare in occasione della sua fruizione.

Studi recenti, inoltre, non considerano la valorizzazione economica contrapposta alle funzioni di tutela e valorizzazione culturale, ma valutano la redditività come vantaggio per la conservazione e la fruizione del bene. In caso di contrasto tra potenziale redditività, tutela e valorizzazione, il bilanciamento va ricercato in concreto ed è determinato dall'obiettivo fondamentale della fruizione pubblica<sup>(59)</sup>.

---

<sup>58</sup> In merito ai recenti studi economici, che riguardano il rapporto tra bene culturale e economia, MORBIDELLI G., *Introduzione*, BARTOLINI A., MORBIDELLI G., (a cura di), in *L'immateriale economico nei beni culturali*, Giappichelli, 2016, p. 1.

<sup>59</sup> La valorizzazione in senso economico, non riguarda, quindi, il bene culturale in sé, ma l'organizzazione che lo gestisce, SEVERINI G., *L'immateriale economico dei beni culturali*, Aedon, 3, 2015, p.7.

La valorizzazione economica è, quindi, subordinata alla valorizzazione culturale ed il suo fondamento costituzionale è rinvenuto nel principio del buon andamento, con l'effetto che la considerazione della dimensione economica prodotta o connessa alla tutela e valorizzazione dei beni culturali non dovrebbe essere più una valutazione opzionale, ma doverosa per i pubblici poteri <sup>(60)</sup>.

Una seconda accezione, di dimensione economica del patrimonio culturale attiene alle attività imprenditoriali ad esso connesse e che comprendono, in particolare: il turismo (servizi ricettivi), l'industria culturale (spettacoli, video, musica, libri) e l'industria creativa (artigianato, *design*, *performing-art* e arti visive) <sup>(61)</sup>.

---

<sup>60</sup> La valorizzazione economica si può definire come un tipo di valorizzazione culturale strettamente correlata all'incremento della qualità economica del bene mediante l'assicurazione di maggiori entrate finanziarie; "tuttavia ripugnerebbe alla nozione di cultura fatta propria dalla Carta costituzionale un'idea di valorizzazione finalizzata al solo incremento economico del bene. La nozione, infatti, di valorizzazione ammessa dal nostro ordinamento è considerata "circolare", poiché parte dalla fruizione deve tornare a quest'ultima. L'aumentano della domanda di accesso ai beni culturali, lo sviluppo dei servizi aggiuntivi, l'incremento delle sponsorizzazioni, rappresentano un profitto, ma esso è vincolato alla maggiore offerta del bene culturale, ossia alla sua più ampia fruizione, sul punto MORBIDELLI G., *Introduzione*, BARTOLINI A., MORBIDELLI G., (a cura di), in *L'immateriale economico nei beni culturali*, Giappichelli, 2016, p. 6.

<sup>61</sup> È questo il significato più ampio di dimensione economica richiamato da atti dell'Unione europea, come la decisione del Parlamento e del Consiglio 1622/2006/CE, con cui si è descritto l'emergere di una vera e propria politica industriale e le potenzialità di crescita economica derivanti dall'investimento in cultura. COZZI A. O., *Dimensione economica e dimensione culturale europea*, Il Mulino, 2, 2018.

### 3.1. *In Italia.*

L'Italia detiene uno straordinario patrimonio culturale e paesaggistico che non tutela e valorizza adeguatamente, confermandosi tra gli ultimi Paesi europei nel finanziamento della cultura.

L'Italia tra gli ultimi in Europa nella spesa per la cultura




Grafico 1: Finanziamento della cultura tra i Paesi europei anno 2015. Punti percentuali di Pil.

Dai dati emerge come l'Italia sia tra gli ultimi Paesi europei per la spesa pubblica per servizi culturali, con lo 0,36% del Pil, un valore che, pur essendo in crescita rispetto all'anno precedente, rimane tra i più bassi d'Europa, dove la media UE è 0,45%, ed è circa la metà di quello della Francia 0,73%.

Al Sistema Produttivo Culturale e Creativo italiano (<sup>62</sup>), nel 2017, si deve il 6% della ricchezza prodotta in Italia: oltre 92 miliardi di euro. Dato in crescita del 2,0% rispetto all'anno precedente e senza tener conto del fatto che la cultura ha sul resto dell'economia un effetto moltiplicatore pari a 1,8: in altri termini, per ogni euro prodotto dalla cultura se ne attivano 1,8 in altri settori. Quindi, i 92 miliardi ne generano altri 163 per arrivare a 255,5 miliardi prodotti dall'intera filiera culturale, che corrispondono al 16,6% del valore aggiunto nazionale, col turismo come primo beneficiario di questo effetto volano. Lo stesso Sistema Produttivo Culturale e Creativo dà lavoro a più di 1,5 milioni di persone, il 6,1% del totale degli occupati in Italia. Dato anch'esso in crescita: +1,6%, in tal caso con un risultato superiore alla dinamica del complesso dell'economia +1,1% (<sup>63</sup>).


Un'evoluzione nell'idea di cultura che non racchiude più solo beni culturali, musei, gallerie, festival, letteratura, cinema, *performing-arts*, ma anche di industrie creative e *made in Italy*; una nuova idea di cultura che ricomprende tutte quelle attività produttive che non rappresentano in sé un bene culturale, ma che dalla cultura traggono linfa creativa e competitività come il design, l'architettura e la comunicazione, le industrie creative che sviluppano servizi per altre filiere e veicolano contenuti e innovazione nel resto dell'economia.

---

<sup>62</sup> Per Sistema Produttivo Culturale e Creativo, si intendono tutte quelle attività economiche volte alla produzione di beni e servizi culturali ed anche tutte quelle attività che non producono beni o servizi strettamente culturali ma che utilizzano la cultura come *input* per accrescere il valore simbolico dei prodotti (*creative-driven*). Il sistema produttivo culturale si articola in cinque macro settori: industrie creative (architettura, comunicazione, design), industrie culturali (cinema, editoria, videogiochi, software, musica e stampa), patrimonio storico-artistico (musei, biblioteche, archivi, siti archeologici e monumenti storici), *performing arts* e arti visive a cui si aggiungono le imprese *creative-driven*.

<sup>63</sup> Dati contenuti nel Rapporto annuale "Io sono cultura 2018". *L'Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi*, p. 22.

A livello regionale, anche la spesa corrente dei Comuni per la gestione del patrimonio culturale come musei, biblioteche e pinacoteche, manifesta lievi segnali di ripresa. Nel 2015, i comuni italiani hanno destinato al funzionamento delle proprie istituzioni culturali l'1,4% della spesa corrente, come nell'anno precedente.




**Grafico 2: Spesa corrente dei Comuni per la gestione del patrimonio culturale. Regione Calabria**  
(Rielaborazione dati Istat) – Valori in euro pro capite.

Nel grafico n.2 si evidenziano i pagamenti di competenza per la gestione dei musei, biblioteche e pinacoteche in euro pro capite relativi alla Regione Calabria. A livello nazionale dopo tre anni consecutivi di calo, si registra un leggero incremento della spesa complessiva

+0,9% che si traduce in un aumento della spesa pro capite da 10 a 10,2 euro, in Calabria si registra un leggerissimo incremento della spesa che passa dal 3,1 a 3,2 euro pro capite.

Nel grafico n.3, invece, si riporta la spesa corrente dei Comuni per la gestione del patrimonio culturale relativi alla Regione Lombardia, ove è possibile notare un notevole incremento della spesa pro capite da 14,2 nel 2014 a 14,6 nel 2015, ossia + 2,8%.



**Grafico 3: Spesa corrente dei Comuni per la gestione del patrimonio culturale. Regione Lombardia (Rielaborazione dati Istat) – Valori in euro pro capite**

### 3.2. *In Europa.*

La dimensione culturale europea è fonte di crescita e di occupazione ed è un fattore determinante per gli scambi dell'Europa con il resto del mondo <sup>(64)</sup>.

Il patrimonio culturale arricchisce la vita dei cittadini ed aiuta a costruire una società più forte e più coesa, ma è anche economicamente importante, poiché offre importanti opportunità di lavoro e di occupazione. L'Unione europea ha un ruolo importante da svolgere nel lavoro con gli Stati membri per salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale europeo e ha una serie di politiche e azioni dedicate al patrimonio culturale <sup>(65)</sup>.

Il comparto culturale rappresenta un fattore importante di crescita, basti pensare che 300.000 persone sono impiegate nel settore del patrimonio culturale dell'UE; 7,8 milioni di posti di lavoro nell'UE sono indirettamente collegati al patrimonio culturale; per ciascun posto di lavoro diretto il settore del patrimonio culturale produce fino a 26,7 posti di lavoro indiretti, ad esempio nei settori dell'edilizia e del turismo. Il patrimonio culturale europeo è, così, declinato in termini di lavoro, occupazione e crescita economica <sup>(66)</sup>.

Le statistiche, riportate nella tabella n.1 e nel grafico n.4, sono relative all'occupazione a livello culturale e coprono tutti i settori economici attinenti la cultura.

---

<sup>64</sup> Presentazione contenuta nella *brochure* realizzata per la promozione dell'anno europeo, del patrimonio culturale, nel 2018. Si tratta di una delle numerose iniziative della Commissione europea volte a sostenere la cultura.

<sup>65</sup> [https://ec.europa.eu/culture/policy/culture-policies/cultural-heritage\\_en](https://ec.europa.eu/culture/policy/culture-policies/cultural-heritage_en)

<sup>66</sup> Rapporto Io sono cultura 2018. *L'Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi*, p. 22.

GEO/TIME	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>European Union</b>	7.851,8	8.113,3	8.095,6	8.163,9	8.256,5	8.403,8	8.657,2
<b>Belgium</b>	169,4	182,6	169,9	183,8	181,5	179,4	197,8
<b>Bulgaria</b>	75,1	76,8	78,2	78,2	83,8	84,3	85,1
<b>Czechia</b>	176,9	184,2	191,4	191,2	187	210,2	204,3
<b>Denmark</b>	123,1	125,9	125	123,5	126,1	125,6	122
<b>Germany</b>	1.573,1	1.689,5	1.660	1.642,2	1.643,5	1.656,5	1.663,7
<b>Estonia</b>	30,5	35,5	34,7	28,9	33,7	34,2	35,9
<b>Ireland</b>	67	65,7	71,6	74,7	74,6	79,6	76,5
<b>Greece</b>	126,8	128,5	121,8	112,9	103,9	118,2	120,5
<b>Spain</b>	563,3	551,5	552,5	583,4	607,3	634,2	671,6
<b>France</b>	884,8	863,2	894,9	884,6	848,5	889,1	939,4
<b>Croatia</b>	58,1	57,6	52,3	59,3	53,7	48,7	57,5
<b>Italy</b>	783,1	812,7	784,3	781,3	785,6	765,8	825,5
<b>Cyprus</b>	11,5	11,5	11,9	11,1	12,1	12,6	13,4
<b>Latvia</b>	29,1	31,6	34,7	34,7	36,2	40,1	36
<b>Lithuania</b>	45,6	47,5	49,1	53,1	53,3	48,9	49,8
<b>Luxembourg</b>	11,8	12,6	12,4	14,7	12,9	13,2	12,4
<b>Hungary</b>	139,9	143,1	151,2	149,9	155,5	157,1	147,1
<b>Malta</b>	6,5	6,7	7,4	8	8	8	9,9
<b>Netherlands</b>	366,1	376,1	386,1	381,2	382,6	378,3	390,2
<b>Austria</b>	155,1	164,3	173,9	163,8	164,3	171	174,7
<b>Poland</b>	493,1	497,6	492,6	508,2	530,5	544,4	569,2
<b>Portugal</b>	133,7	128,8	127,6	135,8	142,2	139,4	145,6
<b>Romania</b>	117,2	131,9	116,3	130,5	126,1	133,7	141,1
<b>Slovenia</b>	40,6	42,8	44,9	42,8	41,6	42,3	45,4
<b>Slovakia</b>	60,4	59,4	52,3	62	60,9	62,1	72,6
<b>Finland</b>	128,9	124,8	118,9	118,5	123,3	116,8	115,5
<b>Sweden</b>	219,6	223	225	224,5	229,6	243,1	242,5
<b>United Kingdom</b>	1.261,2	1.338	1.354,6	1.381,1	1.448,1	1.467,3	1.491,9
<b>Iceland</b>	9	9,1	10	10,1	11	11,9	11,2
<b>Norway</b>	113,1	119,3	113,9	105,5	102,5	102,5	102,2
<b>Switzerland</b>	207,2	212,8	210,9	210,1	224,5	221	220
<b>Montenegro</b>	7,9	7,2	9,3	8,9	7,3	7,3	8,2
<b>Former Yugoslav Republic of Macedonia</b>	24,9	26,1	23	22	21,1	22,9	23,9
<b>Turkey</b>	522,2	517,5	566	591,2	591,7	607,2	644,7

Tabella 1: Occupazione culturale Paesi Europei (Rielaborazione dati Eurostat) – Valori relativi al numero di persone (in migliaia).

Dall'analisi dei dati relativi all'occupazione per Stato nel comparto culturale, si evidenzia come il settore, in forte crescita, occupi, totalmente, all'interno dell'Unione Europea circa 8,5 milioni di persone nel 2017.

La nazione con la maggiore occupazione nel settore, nel 2017, risulta essere la Germania con 1,6 milioni, seguita dalla Gran Bretagna con 1,4 milioni; l'Italia, invece, nel settore culturale dispone di 825 mila occupati.



**Grafico 4: Percentuale occupazione comparto culturale Unione Europea (Rielaborazione dati Eurostat) –** Valori in percentuale, relativi al numero di persone.

Nel grafico n.4, in percentuale, si evidenzia come, a partire dal 2011, con un'occupazione percentuale del 3,6%, relativa al totale degli occupati nel settore culturale dell'Unione Europea, si passa al 2017 con un'occupazione del 3,8%, con un incremento dello +0,2%.

### 3.3. Nel resto del mondo.

Nel 2017, l'Italia si conferma il paese col maggior numero di beni iscritti nella Lista del patrimonio mondiale dell'Unesco con 53 beni <sup>(67)</sup> su 1.037, pari al 4,9%, seguita da Cina 52, Spagna 46, Francia 43 e Germania 42.




Grafico 5: Beni iscritti nella Lista del patrimonio mondiale dell'Unesco per criterio di selezione e beni candidati all'iscrizione per paese (primi 20 paesi per numero di beni iscritti). Anno 2017. Fonte ISTAT – Valori assoluti.

<sup>67</sup> Unesco, World Heritage Tentative Lists (dati riferiti a ottobre 2017)

Come si evince dal grafico n.5, per il nostro Paese, la quota dei beni culturali supera il 90%; in questa categoria rientrano, 48 dei 53 beni dell'Italia, contro i 40 della Spagna, i 39 di Francia e Germania e i 36 della Cina. Mentre, nella categoria dei beni naturali, primeggiano Cina e Australia con 12 siti, seguite dagli Stati Uniti con 10. L'Italia è anche tra i paesi più attivi nella presentazione di nuove candidature, con una *Tentative list* di 40 beni (28 culturali, 9 naturali e 3 misti), un numero comunque inferiore a quelli di Turchia, Cina, Iran e India (<sup>68</sup>).

Il riconoscimento di un bene come patrimonio dell'umanità non ha un valore puramente simbolico, ma istituisce uno speciale regime di protezione ed è un efficace veicolo di promozione turistica (<sup>69</sup>).

I beni iscritti nella "Lista del patrimonio mondiale" vengono classificati per temi. Nella categoria "Città" rientrano 192 beni riconosciuti come paesaggi urbani di straordinario valore culturale, in essa rientrano centri storici, ma anche complessi di archeologia industriale o esempi di urbanistica moderna; nella categoria "Paesaggi culturali" appartengono 103 beni che "riflettono tecniche specifiche di uso del suolo che garantiscono e sostengono la diversità biologica" o sono "associati nella percezione delle comunità con credenze e usanze di valore artistico o tradizionale" (<sup>70</sup>). L'Italia, prima per numero di beni della categoria "Città" 18, seguita da Spagna 14 e Messico 10, ed è seconda per numero di Paesaggi culturali con 7 beni iscritti, contro gli 8 della Francia.

---

<sup>68</sup> Rientrano: le Opere di difesa veneziane del XVI e XVII sec. Stato di Terra-Stato di Mare Occidentale (bene transnazionale, per l'Italia Peschiera, Bergamo, Palmanova) e le Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d'Europa (bene transnazionale, per l'Italia Parco Nazionale Lazio, Abruzzo e Molise, Sasso Fratino, Monte Raschio, Foresta Umbra, Cozzo Ferriero, Monte Cimino). Non rientra, invece, Ivrea, città industriale del XX secolo, iscritti nella Lista del patrimonio mondiale dell'Unesco solo nel 2018.

<sup>69</sup> Fonte Istat.

<sup>70</sup> Unesco, *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*.





## **Capitolo II**

# **LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN AMBITO DI CONFLITTO ARMATO.**

### **1. *La normativa internazionale a tutela dei beni culturali durante i conflitti armati.***

L'origine della normativa dedicata alla tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato è ricondotta al processo di codificazione del diritto internazionale bellico che ha caratterizzato le Conferenze internazionali di pace del 1899 e del 1907, in quanto alcune delle convenzioni approvate in quelle occasioni, relative agli «usi della guerra terrestre», recavano specifiche regole funzionali alla tutela dei beni culturali <sup>(71)</sup>. Viene a formarsi una coscienza internazionale che muove sempre più verso una maggiore considerazione dei beni culturali e della loro importanza per i popoli. Venne indetta, dietro iniziativa dello zar Nicola II di Russia, una prima Conferenza di Pace convocata all'*Aja* tra il 18 maggio ed il 29 luglio 1899 che adottò tre convenzioni e tre dichiarazioni; si trattava di accordi internazionali vincolanti per gli Stati firmatari.

Tali convenzioni denotano il definitivo superamento della teoria “guerra totale”, basata sull'assimilazione della popolazione civile alle forze armate e di ogni bene agli obiettivi militari con conseguente giustificazione di ogni tipo di violenza bellica, a favore del

---

<sup>71</sup> BROCCA M., *Il diritto dei beni culturali in tempo di guerra: lo stato dell'arte*, FRANCHI E. (a cura di), *Il dono dei padri. Il patrimonio culturale nelle aree di crisi*, Predella, 6, 2012.

recepimento della concezione, della guerra come relazione conflittuale tra Stati i cui effetti devono essere circoscritti al potenziale bellico del nemico senza coinvolgere, per quanto possibile, persone e beni non direttamente interessati (<sup>72</sup>).

Nel 1907, sempre all'Aja, si tenne una seconda Conferenza di Pace che, con l'intento di novellare la precedente normativa, adottò tredici convenzioni ed una dichiarazione, rappresentando una vera e propria codificazione del diritto internazionale di guerra. In queste convenzioni, ed in particolar modo nei Regolamenti relativi alle leggi ed agli usi della guerra terrestre – ossia la seconda Convenzione del 1899 e la quarta Convenzione del 1907 – venivano espressamente previste alcune regole relative alla tutela dei beni culturali.

La tutela giuridica dei beni culturali nei conflitti armati, trova la sua prima disciplina all'interno dell'art. 27 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja del 1907, che impone alle parti in conflitto, di prendere le misure necessarie volte a risparmiare, per quanto possibile, gli edifici consacrati al culto, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali e i luoghi di raccolta di malati e feriti, purché non siano utilizzati per scopi militari (<sup>73</sup>).

Uno dei limiti di queste Convenzioni era riferibile alla loro esclusiva applicabilità ai conflitti armati, ovvero ai conflitti armati internazionali tra due o più Stati in cui o vi era stata una formale dichiarazione di guerra o un comportamento concludente di almeno una delle parti in conflitto. Con lo stato di guerra vi era la sospensione dell'applicazione delle norme del diritto internazionale di pace in favore del diritto internazionale bellico: gli eventi bellici che non erano formalmente guerre erano dunque destinatari delle norme del diritto internazionale di pace. Le limitazioni risultano essere quindi due: da un lato, trovavano applicazione esclusivamente in situazioni di guerra, dall'altro contenevano la clausola c.d. *si omnes* ossia la

---

<sup>72</sup> FRIGO M., *La circolazione internazionale dei beni culturali. Diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, Giuffrè, 2007, p.84.

<sup>73</sup> Tale articolo, riprendeva una precedente formulazione contenuta nel Regolamento dell'Aja del 1899, che estendeva la tutela agli "edifici destinati ai culti" ma non ai "monumenti storici". I monumenti storici furono aggiunti nel 1907, su proposta della delegazione greca.

loro applicazione veniva subordinata al fatto che tutti gli Stati belligeranti fossero parte della Convenzione <sup>(74)</sup>. Era dunque sufficiente che uno solo degli Stati belligeranti non avesse ratificato le Convenzioni perché queste non fossero applicabili neppure nei rapporti tra gli Stati firmatari parte del conflitto <sup>(75)</sup>.

Le Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907, pur rappresentando il primo passo della vincolatività giuridica delle norme poste a tutela dei beni culturali, non possono ottenere un mio giudizio di alta positività perché il bene culturale era tutelato non in quanto tale ma perché paragonato ad altre categorie di beni, non veniva dunque ancora riconosciuto come autonomamente fondamentale. Non venivano poi impedito le rappresaglie belliche ossia non veniva fatto divieto al belligerante di attaccare un bene culturale in risposta ad un inadempimento, di qualsiasi tipo, delle norme del diritto bellico da parte dell'avversario.

Ciò che ha spinto il legislatore internazionale a regolare la tutela dei beni culturali in caso di eventi bellici, internazionali o interni, è dato dal fatto che proprio in quell'occasione i rischi per la loro conservazione aumentano sensibilmente. Generalmente i pericoli vanno dal danneggiamento a seguito delle operazioni militari, al saccheggio o trafugamento. Le prime norme relative alla protezione dei beni culturali furono contenute all'interno di trattati di diritto bellico aventi ad oggetto conflitti internazionali per poi essere adattati anche ai tempi di pace <sup>(76)</sup>.

---

<sup>74</sup> Art. 2, IV Convenzione dell'Aja del 1907.

<sup>75</sup> GIORDANA N., *Leggi militari e beni culturali nei conflitti armati per difendere le nostre radici*, [www.difesaonline.it](http://www.difesaonline.it), 2016.

<sup>76</sup> GIORDANA N., *Leggi militari e beni culturali nei conflitti armati per difendere le nostre radici*, [www.difesaonline.it](http://www.difesaonline.it), 2016.

## 1.1. *La Convenzione dell'Aja del 1954.*

Con la Convenzione dell'Aja del 1954 sulla "Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato" <sup>(77)</sup>, ratificata in Italia con l. n. 279/1958, la comunità internazionale dà un particolare impulso alla tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato. Infatti, nel preambolo della Convenzione viene sancito che "i gravi danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, sono un danno al patrimonio culturale dell'umanità intera, essendo un dato di fatto che ogni popolo apporta il suo contributo alla cultura mondiale"; conseguentemente, la conservazione del patrimonio culturale ha "grande importanza per tutti i popoli del mondo". Nella Convenzione emerge per la prima volta, il concetto di «patrimonio culturale universale», poiché le norme consuetudinarie precedenti, non coglievano l'importanza di non impoverire il patrimonio generale dell'umanità intera. Si passa, dunque, dal concetto di tutela del patrimonio inteso come bene comune nazionale, a quello più ampio di patrimonio mondiale <sup>(78)</sup>.

---

<sup>77</sup> La Convenzione del 1954, è stata ratificata dagli Stati Uniti soltanto nel 2009, non è ancora stata ratificata dal Regno Unito, perciò non si applica nei dettagli a questo Stato. Tuttavia nel Manuale militare britannico (*Manual of the Law of Armed Conflict, UK Ministry of Defence, Oxford University*) viene sottolineato che, in considerazione del fatto che molti Stati europei sono parti della Convenzione, è importante essere a conoscenza dei principi fondamentali della stessa. In tal senso, va evidenziato come le più importanti norme di protezione dei beni culturali siano considerate appartenenti al diritto consuetudinario e, pertanto, vincolanti anche per gli Stati che non hanno ratificato la Convenzione. Sul punto ELIA F., *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, in *Centro Alti Studi per la Difesa*, 2014.

<sup>78</sup> Si tratta di una significativa affermazione di principio, che racchiude la *ratio* ispiratrice del testo normativo ed al contempo segna l'evoluzione concettuale della materia: con essa si supera la tradizionale impostazione statale della protezione dei beni culturali e, abbandonando ogni riferimento alla natura pubblica o privata dei beni tutelati, si giunge ad una nozione universale di «patrimonio comune dell'umanità», che evoca una comunanza di interessi, piuttosto che una contrapposizione, tra lo Stato nel cui territorio si trova il bene e lo Stato aggressore. L'idea, rafforzata dalla Convenzione dell'Aja, è che il patrimonio culturale sia espressione di un «superiore interesse dell'intera umanità» e che nel suo statuto il profilo della proprietà sia recessivo rispetto a quello della

Ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, le parti contraenti, devono prendere, sin dal tempo di pace, tutte le misure volte a preservare i beni culturali sul proprio territorio contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, specifici obblighi sono imposti alla Potenza occupante, che è tenuta ad “appoggiare, nella misura del possibile, l'azione delle autorità nazionali competenti del territorio occupato, intesa ad assicurare la salvaguardia e la conservazione dei propri beni culturali”, adottando i necessari interventi d'urgenza per la conservazione dei beni culturali situati nel territorio occupato e danneggiati da operazioni militari, nel caso che le autorità militari competenti non possano.

Il Primo Protocollo della Convenzione, prevede il divieto di esportazione dei beni culturali dai territori occupati. Nel 1977 vennero, inoltre, posti in essere due Protocolli aggiuntivi alle quattro Convenzioni di Ginevra, le quali costituiscono la base del diritto internazionale umanitario di guerra <sup>(79)</sup>.

Il Primo Protocollo, relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali, all'art.53 include il patrimonio culturale tra gli elementi meritevoli di protezione, ricomprendendo nel concetto di patrimonio culturale anche i luoghi di culto. In particolare, dopo aver salvaguardato espressamente le previsioni della Convenzione dell'Aja del 1954, proibisce il compimento di qualsiasi atto di ostilità diretto contro monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto, che costituiscano patrimonio culturale o spirituale dei popoli. In esso è contenuto anche il divieto dell'uso di tali oggetti come base di azioni militari, come anche il coinvolgimento di essi nel corso di azioni di rappresaglia. Analoghe previsioni sono

---

funzionalizzazione, per cui i beni culturali si configurano come beni destinati alla fruizione collettiva piuttosto che come beni di proprietà pubblica o privata e questa caratterizzazione rappresenta il “formante” della normativa di riferimento. LEANZA U., *Lo stato dell'arte nella protezione dei beni culturali in tempo di guerra*, in *La comunità internazionale*, 3, 2011, p. 371.

<sup>79</sup> BENVENUTI P., SAPIENZA R., *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Giuffrè, 2007.

contenute, nell'art. 16, del Secondo Protocollo del 1977, dedicato alla protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali.

## **1.2. *Il Secondo Protocollo del 1999.***

La non sempre adeguata corrispondenza di risultati conseguiti con l'applicazione della Convenzione dell'*Aja* del 1954 conduceva all'adozione, nel marzo 1999, del Secondo Protocollo alla Convenzione dell'*Aja* del 1954, ratificato con l. n. 45/2009. Esso costituisce un trattato internazionale autonomo, rispetto alla Convenzione, su materie già regolamentate nella Convenzione da cui deriva.

L'ambito di applicazione delle norme contenute nel Secondo Protocollo viene a estendersi interamente ai conflitti armati non internazionali, mentre, la Convenzione del 1954 rende applicabile ai conflitti non internazionali solo le norme che prevedono disposizioni di tutela e di rispetto dei beni culturali nei conflitti armati. Viene confermato l'obbligo degli Stati parti del Protocollo del 1999 di assumere, fin dal tempo di pace, tutte le misure precauzionali necessarie alla protezione dei beni culturali dagli effetti di danneggiamento, distruzione, etc. che si prevede un conflitto possa arrecare agli stessi.

La concretizzazione in ambito nazionale di alcuni principi fissati dal Secondo Protocollo è avvenuta ad opera della legge di autorizzazione alla ratifica n. 45/2009, la quale si discosta notevolmente dalla consueta prassi relativa ai trattati internazionali e contiene ben 14 articoli dedicati a norme per l'adattamento dell'ordinamento nazionale al combinato disposto della Convenzione del 1954 e del Secondo Protocollo (<sup>80</sup>).

---

<sup>80</sup> In particolare, in base all'art. 5, il Ministero per i beni e le attività culturali individua i beni pubblici o privati cui riconoscere i requisiti per la protezione rafforzata dettati dall'art. 10 del Protocollo, i quali andranno inseriti nell'elenco indicato al successivo art.11, paragrafo 1. In tal modo i beni culturali verranno a godere di una tutela rafforzata sulla base della loro estrema importanza per l'intera umanità.



## **2. *La protezione del patrimonio culturale.***

Gli strumenti internazionali volti alla protezione dei beni culturali, in tempo di pace e di guerra, oggi risultano numerosi ma, purtroppo, insufficienti a garantire adeguata protezione al patrimonio culturale. Le esperienze degli ultimi anni hanno confermato l'esigenza di tutela dei beni culturali non solo nei conflitti armati tradizionali ma anche nelle operazioni internazionali di pace.

L'attenzione tanto diffusa rispetto al tema della protezione del patrimonio culturale viene motivata principalmente, sin dai primi testi convenzionali sulla materia, come conseguenza dei gravi danni subiti dai beni culturali nel corso dei conflitti del secolo scorso.

La Convenzione dell'*Aja* del 1954, i Regolamenti, il Primo e il Secondo Protocollo sono gli unici strumenti giuridici specificamente interessati alla protezione della proprietà culturale nei conflitti armati, che definiscono i beni culturali e ne delineano le misure appropriate da intraprendere in tempo di pace e durante il conflitto.

Tutte le parti in conflitto, inclusi gli attori non statali, sono obbligate ad osservare, come minimo, le disposizioni relative al rispetto dei beni culturali (art. 19, par.1). Gli Stati accettano inoltre di vietare e prevenire il saccheggio e il vandalismo diretto contro i siti, di astenersi dall'attacco diretto, dal sequestro o dalla cattura e, in caso di occupazione, di sostenere l'autorità locale per proteggere i siti.

L'uso del patrimonio culturale, o dei suoi immediati dintorni, per scopi militari che potrebbero esporlo all'attacco diretto è proibito, tranne nei casi di c.d. "necessità militare imperativa" (<sup>81</sup>). Ulteriori articoli includono l'uso di un "emblema distintivo" che può essere collocato sulla proprietà culturale per proteggerlo da eventuali attacchi e la possibilità di concedere alcune

---

<sup>81</sup> Sulla necessità militare molto si è discusso, sul punto v. GIORDANA N., *Leggi militari e beni culturali nei conflitti armati per difendere le nostre radici*, [www.difesaonline.it](http://www.difesaonline.it), 2016.

proprietà culturali "protezione speciale" (artt. 6 e 8). Inoltre, ogni Stato parte accetta di impedire l'esportazione di beni culturali se occupa un'area e di restituire beni culturali alle autorità competenti (art. 1 del Primo Protocollo).

## 2.1. *La protezione ordinaria.*




La Convenzione prevede l'apposizione di un segno distintivo del bene culturale, che consiste in uno scudo appuntito in basso, inquadrato in una croce di S. Andrea in azzurro e bianco; tale segno distintivo è impiegato isolatamente per i beni culturali che non sono sotto protezione ordinaria e per il personale addetto alla protezione dei beni culturali o incaricato di funzioni di controllo <sup>(82)</sup>.

---

<sup>82</sup> Che avviene attraverso apposito bracciale e le indicazioni contenute sulla carta d'identità.

## 2.2. *La protezione speciale.*



La Convenzione prevede l'apposizione di un segno distintivo del bene culturale, uno scudo appuntito in basso, inquadrato in una croce di S. Andrea in azzurro e bianco, ripetuto tre volte in formazione triangolare <sup>(83)</sup>.

La protezione "speciale", prevista dall'art. 8 dalla Convenzione dell'*Aja* del 1954, è concessa a un limitato numero di beni culturali di grande importanza, nonché a rifugi permanenti destinati ad accogliere beni culturali mobili in occasione di un conflitto. Essi sono inseriti nel "registro internazionale dei beni sotto protezione speciale" a due condizioni:

- che detti beni si trovino ad una distanza sufficiente da un grande centro industriale e da qualsiasi obiettivo che costituisca un punto di interesse bellico; (ad esempio, un aeroporto, una stazione di radio diffusione, un porto o una stazione ferroviaria).

---

<sup>83</sup> Art. 17 della Convenzione dell'*Aja* del 1954.

- che essi non siano usati per fini militari.

Il sopracitato registro, tenuto dal Direttore Generale dell'UNESCO, è disciplinato in modo dettagliato nel Regolamento di esecuzione, allegato alla Convenzione.

L'art. 11 della Convenzione, prevede che l'immunità di un bene culturale posto sotto protezione speciale non può essere sospesa che in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile e soltanto per il periodo in cui questa necessità sussista. Inoltre, essa può essere sospesa solo se tale necessità sia stata constatata dal comandante di una formazione di importanza pari o superiore a quella di una divisione. Se le circostanze lo consentono, la decisione di sospendere l'immunità deve essere notificata con sufficiente anticipo alla Parte avversaria.

Il sistema di protezione speciale, ha dimostrato nel tempo, tutti i suoi limiti. Mentre la Santa Sede ha iscritto, nel marzo del 1960, l'intera Città del Vaticano <sup>(84)</sup>, l'Italia, pur essendosi impegnata in tal senso per le principali città d'arte e pur essendo in possesso di un patrimonio di beni culturali inestimabile, ad oggi non è riuscita a iscrivere alcun bene.

La procedura d'iscrizione al Registro dei beni sotto protezione speciale è lunga e prevede, una serie di condizioni difficili da applicare che, di fatto, hanno reso inefficace il sistema; infatti, al momento, sono solo cinque oggetti in tutto il mondo sono stati inseriti nel registro <sup>(85)</sup>.

Un altro fattore di criticità della Convenzione del 1954 è riconducibile all'istituto della c.d. "necessità militare", poiché non risulta più aderente ai principi ispiratori del I Protocollo Aggiuntivo del 1977, in quanto quest'ultimo non prevede alcuna deroga al divieto di attaccare beni culturali legati a tale causa di giustificazione.

---

<sup>84</sup> Per assicurare i requisiti necessari all'iscrizione nel Registro, lo Stato italiano si è formalmente impegnato ad escludere l'uso per scopi militari del tratto della via Aurelia che costeggia le Mura Vaticane.

<sup>85</sup> Si tratta di un rifugio in Germania, tre rifugi nei Paesi Bassi e la Città del Vaticano.

### **2.3. *La protezione rafforzata.***



Il regime di protezione rafforzata si applica ai beni culturali aventi tre requisiti (art. 10):

- il carattere di massimo valore universale, ossia di grandissimo rilievo per l'umanità;
- un elevato livello di protezione legislativa e amministrativa nazionale in virtù del suo eccezionale valore storico e culturale;
- la rinuncia alla sua utilizzazione a fini militari, con esplicita dichiarazione dello Stato parte interessato.

Ogni Paese è tenuto a sottoporre un elenco dei propri beni culturali dei quali intende chiedere la protezione rafforzata al “Comitato per la Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato”, istituito ad *hoc* e composto da 12 membri designati da tutti gli Stati Parte che rimangono in carica per quattro anni <sup>(86)</sup>.

---

<sup>86</sup> Il primo, ed al momento unico, sito italiano iscritto nel Registro dei beni sotto protezione rafforzata è Castel del Monte, edificato nei dintorni di Andria per volontà dell'imperatore Federico II. Anche se, l'Italia, durante il

La decisione di accoglimento o meno della richiesta è presa dalla maggioranza di almeno quattro quinti dei membri presenti e votanti del predetto Comitato ed i beni aventi i requisiti richiesti saranno inseriti in un'apposita "Lista dei beni sotto protezione rafforzata".

Il nuovo regime di protezione rafforzata, pertanto, si applica ai beni culturali iscritti nella suddetta lista, che non prevede come requisito per l'iscrizione la locazione del bene culturale ad adeguata distanza da qualunque obiettivo militare importante o impianto industriale di una certa dimensione. È prevista anche la possibilità di offrire protezione rafforzata a un bene non precedentemente tutelato in maniera adeguata dalla legislazione nazionale, nonché la concessione di una protezione rafforzata provvisoria, se la richiesta viene presentata da uno Stato interessato dopo lo scoppio di un conflitto.

L'inclusione nella lista assicura al bene culturale l'immunità durante un conflitto, pertanto non può essere considerato alla stregua di obiettivo militare.

Un bene culturale può perdere la protezione rafforzata in precedenza assicurata, la quale può essere altresì in casi determinati sospesa (artt. 13 e 14).

Qualora un bene culturale goda contemporaneamente di protezione speciale e rafforzata, si applicheranno le sole disposizioni inerenti alla protezione rafforzata.

---

negoziato, ha proposto di iscrivere in tale Registro i beni già iscritti nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.



## STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Roma, il 4 APR. 2010

**OGGETTO:** Richiesta di "protezione rafforzata" in caso di conflitto armato relativa al complesso monumentale di CASTEL DEL MONTE, sito in ANDRIA (BT). Dichiarazione di non utilizzo ai fini militari.

**Vista:** il Secondo Protocollo relativo alla Convenzione de L'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, ed in particolare l'art. 10, lettera c), in cui si prevede che il bene culturale posto sotto protezione rafforzata non sia utilizzato ai fini militari o per proteggere siti militari e che la Parte confermi in una dichiarazione che il bene non sarà utilizzato in tal senso;

**Vista:** la legge 16 aprile 2009, n. 45 recante "Ratifica del Secondo Protocollo relativo alla Convenzione de L'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno", ed in particolare l'art. 5, nella parte in cui prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali individui i beni in possesso di requisiti di cui all'art. 10 del Protocollo, sentito il Ministero della Difesa in ordine al requisito di cui alla lettera c) del medesimo articolo;

**Vista:** la lettera n. 8/17830 in data 16 aprile 2010, di Ufficio Legislativo, con la quale si chiede di confermare il non utilizzo ai fini militari del complesso monumentale in oggetto, ai fini della candidatura del bene stesso al riconoscimento del regime di "protezione rafforzata" di cui al citato Protocollo.

### DICHIARO

che il complesso monumentale di CASTEL DEL MONTE, sito in ANDRIA (BT), e relative aree di pertinenza, non è utilizzato ai fini militari o per proteggere siti militari e non sarà utilizzato in tal senso.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE  
Generale Vincenzo CAMPORINI



### **3. *Introduzione nel sistema penale italiano di norme sanzionatorie.***

Le disposizioni penali introdotte dalla legge di ratifica si applicano a chiunque commetta il fatto in danno dei beni situati nel territorio dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali. Si applicano, altresì, quando nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali il fatto è commesso dal cittadino italiano in danno di beni situati in territorio estero. A seguito si riporta l'elenco di tali violazioni e delle relative sanzioni:

- *attacco e distruzione di beni culturali* - l'art. 7, comma 1, della legge n. 45/2009 punisce con la reclusione da quattro a dodici anni chiunque attacchi un bene culturale protetto dalla Convenzione dell'Aja del 1954. Il secondo comma prevede che qualora una simile condotta sia posta in essere ai danni di un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata la pena è quella della reclusione da cinque a quindici anni. Il terzo comma prevede una maggiore punibilità stabilendo che le pene previste dai primi due commi debbano essere aumentate qualora al fatto consegua il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.
- *utilizzo illecito di bene culturale protetto* – l'art. 8 della legge n. 45/2009 sanziona l'utilizzo illecito di un bene culturale protetto ed è del tutto analogo al precedente art. 7; infatti, fissa una pena da uno a cinque anni per un bene protetto dalla Convenzione, una sanzione più elevata, ossia da due a sette anni, qualora il fatto sia commesso ai danni di un bene sottoposto a protezione rafforzata ed, infine, impone un aumento di pena qualora al fatto consegua il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.
- *devastazione e saccheggio di beni culturali protetti e impossessamento illecito e danneggiamento* – l'art. 9 della legge n. 45/2009 incrimina la devastazione ed il

saccheggio di beni culturali protetti e l'art. 10 sanziona l'impossessamento illecito e il danneggiamento di tali beni, recependo così le indicazioni già contenute nell'art. 4 della Convenzione dell'*Aja* del 1954.

- *esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti* – l'art. 11 della legge n. 45/2009, diretto a incriminare l'esportazione e il trasferimento illecito di beni culturali protetti, ripropone quanto già disposto dall'art. 9, lettera a) del Secondo Protocollo, volto a imporre allo Stato Parte che stia occupando un territorio di un'altra, di proibire e prevenire qualsiasi esportazione, rimozione o trasferimento illecito di proprietà di beni culturali con la reclusione da due a otto anni, per un bene protetto dalla Convenzione dell'*Aja* del 1954 e da quattro a dieci anni qualora il bene sia sottoposto a protezione rafforzata ed, infine, la pena è aumentata se al fatto consegue la distruzione del bene.
- *alterazione e modificazione d'uso dei beni culturali protetti* – l'art. 12 della legge n. 45/2009 prevede, per chiunque alteri o modifichi arbitrariamente l'uso di beni protetti dalla Convenzione dell'*Aja* del 1954, la reclusione da uno a tre anni e da due a sette anni per i beni sottoposti a protezione rafforzata, ed, infine, la pena è aumentata qualora dal fatto ne consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.
- *causa di esclusione della punibilità* – con riferimento all'ambito penalistico una delle disposizioni di maggiore interesse è rappresentata dall'art. 13 della legge n. 45/2009, volto a escludere la punibilità in ordine ai reati di attacco e distruzione di beni culturali e di utilizzo illecito di un bene culturale protetto qualora detti fatti siano stati commessi per una necessità militare imperativa ai sensi dell'art. 6 del Protocollo.





### Capitolo III

## TERRORISMO, PATRIMONIO CULTURALE IN PERICOLO.

### 1. *La devastazione del patrimonio culturale: tra necessità militare e distruzione intenzionale.*

Nell'ambito della condotta delle operazioni militari, la protezione dei beni culturali è divenuta nel tempo sempre più concreta ed effettiva.

I conflitti armati ed oggi il terrorismo costituiscono una delle principali cause di danneggiamento e distruzione del patrimonio culturale mondiale, non solo per motivi di necessità c.d. "militare" ma come strategia del soggetto aggressore di attaccare i beni culturali nel tentativo di annullare l'identità e la memoria storica del nemico, di cui i beni culturali costituiscono viva testimonianza<sup>(87)</sup>.

La devastazione che i conflitti armati generano nel territorio, non ha risparmiato nel tempo neanche i beni culturali. Tale distruzione, in taluni casi, può avvenire in modo non intenzionale ma come mero effetto collaterale derivante dalle attività belliche poste in essere in un determinato territorio<sup>(88)</sup>. Pur essendo vietata dal diritto internazionale, sia pattizio che

---

<sup>87</sup> FEDI F., *La difesa e la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in *Informazioni alla Difesa*, 5, 2014.

<sup>88</sup> LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Cedam, 2008, p. 5.

consuetudinario, più volte nel tempo si sono giustificate le varie operazioni invocando il concetto di necessità militare <sup>(89)</sup>; l'applicabilità di tale strumento presuppone un comportamento diligente atto a conservare il patrimonio culturale dagli effetti dei bombardamenti, purtroppo in termini pratici è davvero difficile, salvo che in situazioni di palese negligenza o in caso di comportamenti palesemente dolosi, stabilire se la necessità militare invocata fosse o meno effettivamente presente nell'ipotesi considerata <sup>(90)</sup>.

La necessità militare, all'interno del diritto internazionale dei conflitti armati, è sicuramente ravvisabile quale presupposto logico, etico e giuridico per l'esercizio della forza militare <sup>(91)</sup>. La necessità militare è, dunque, considerabile quale fonte di legittimazione della condotta generalmente illecita al fine di assicurare la realizzazione di interessi militari imprescindibili e prevalenti su qualsiasi altra esigenza.

L'abuso in chiave derogatoria della c.d. necessità militare durante il Secondo conflitto mondiale spinse la Comunità internazionale ad avvalersi di strumenti giuridici posti a tutela dei beni culturali per salvaguardare l'interesse di tutta l'umanità <sup>(92)</sup>.

Un altro importante principio è quello della proporzionalità, contenuto all'interno della Convenzione di Ginevra del 1949 e del I Protocollo Aggiuntivo del 1977 concernente la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali. Esso ha lo scopo di limitare i danni

---

<sup>89</sup> Un chiaro esempio è la distruzione dell'Abbazia di Monte Cassino nel febbraio del 1944. Dopo un'iniziale esitazione del Generale Clark, Comandante della 5<sup>a</sup> armata americana, che riteneva l'abbazia non un obiettivo militare ma un bene da preservare, essa venne distrutta da un bombardamento aereo angloamericano sotto la spinta del Generale Freyberg, comandante del corpo d'armata neozelandese, comprendente la 2<sup>a</sup> divisione di fanteria della Nuova Zelanda, la 4<sup>a</sup> divisione di fanteria indiana e la 78<sup>a</sup> divisione di fanteria britannica. Per un approfondimento storico, LIGUORI M., *La distruzione di Montecassino (inverno 1944)*, in [www.storiainrete.com](http://www.storiainrete.com); GHERGO G. F., *La distruzione dell'abbazia di Montecassino*, *Rassegna Aeronautica*, 2011.

<sup>90</sup> Per un approfondimento sul punto v., LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Cedam, 2008, p. 5.

<sup>91</sup> POLIDORI M.C., *La necessità militare*, in *Informazioni della difesa*, 2002.

<sup>92</sup> ROMEO J., *Nuovi attori per la tutela del patrimonio culturale e naturale nei conflitti armati. Prospettive per il diritto internazionale*, Lateran University Press, 2017.

prodotti dalle operazioni militari riflettendosi sulla tipologia dell'impiego di armi e metodi nel muovere guerra.

In linea generale possiamo dunque dire che le regole poste a protezione sia delle persone che dei beni, nel dettare limitazioni all'impiego della violenza bellica, obbligavano già in passato i comandanti a pianificare ogni azione per accertare che vi fosse una proporzione fra le esigenze militari, il rispetto della popolazione civile, ed il non eccessivo danneggiamento dei beni di carattere civile.

Un'ulteriore forma di distruzione del patrimonio culturale è quella perpetrata intenzionalmente, ossia con lo scopo preciso infliggere un pregiudizio alle comunità cancellando valori, appartenenza ed identità.

Nel corso della storia diversi sono stati i casi di distruzione intenzionale del patrimonio culturale ed i recenti avvenimenti di carattere internazionale mettono in luce come tale devastazione sia oggi portata avanti dai terroristi con lo scopo di cancellare l'identità dei popoli; la *ratio* di tali atti risiede nell'indebolimento del senso di appartenenza delle comunità, che può addirittura degenerare nell'annullamento dell'identità culturale delle stesse<sup>(93)</sup>.

La devastazione oggi di importanti siti archeologici nei vari contesti di guerra<sup>(94)</sup>, sono la testimonianza di una vera e propria strategia risalente nel tempo; è pur vero che in passato talune distruzioni furono giustificate da esigenze di stretta natura militare che, parlando in termini attuali, rispondevano, o perlomeno così si sosteneva, a quei criteri di necessità e vantaggio militare che trovarono poi una loro regolamentazione sia nelle Convenzioni di Ginevra del 1949, sia in quella dell'*Aja* nel 1954, avente ad oggetto proprio la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

---

<sup>93</sup> LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Cedam, 2008, p. 5.

<sup>94</sup> VERNI M. V., *La distruzione dei nostri beni culturali durante il secondo conflitto mondiale: cosa accadrebbe oggi?*, in [www.difesaonline.it](http://www.difesaonline.it), 2016.

La distruzione e la protezione del patrimonio culturale nei conflitti armati è stata una caratteristica della guerra per migliaia di anni e negli ultimi due decenni ha ricevuto una crescente attenzione internazionale. Mentre il patrimonio culturale è minacciato in tempo di pace, i danni più gravi si verificano durante i disordini sociali e i conflitti armati, che non solo provocano la perdita di qualcosa di unico e insostituibile, ma colpiscono anche psicologicamente le comunità ad esso collegate e possono causare un aumento della violenza. Inoltre, la distruzione del patrimonio culturale, molte volte è legata alla pulizia culturale.

Per il Tribunale dell'Ex-Jugoslavia l'elemento che determina l'innalzamento della soglia di gravità della distruzione del patrimonio culturale, da "semplice" violazione delle regole dei conflitti armati a crimine contro l'umanità, è esattamente quello della persecuzione, la quale, essendo perpetrata in ragione dei tratti distintivi culturali della comunità nei cui confronti è attuata, può essere efficacemente definita con la locuzione "persecuzione culturale" <sup>(95)</sup>.

Considerato che, secondo l'UNESCO, il termine "pulizia culturale" si riferisce a una strategia intenzionale mirata a distruggere le diversità culturali e che la strategia di pulizia culturale oggi in atto in Iraq e in Siria trova riscontro negli attacchi al patrimonio culturale, sia contro monumenti ed edifici, sia contro le minoranze e le espressioni immateriali della cultura, come le consuetudini, le tradizioni e le credenze; la Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla "distruzione di siti culturali ad opera dell'Isis" <sup>(96)</sup> invita l'Unione europea ad adottare i provvedimenti necessari, in collaborazione con l'UNESCO e la Corte penale internazionale, per ampliare la fattispecie di diritto internazionale dei crimini contro l'umanità, in modo che vi rientrino anche gli atti che comportano deliberatamente il danneggiamento o la distruzione su larga scala del patrimonio culturale dell'umanità.

---

<sup>95</sup> ZAGATO L., *Rassicurare anche le pietre, ovvero: il patrimonio culturale come strumento di riconciliazione?* in PICCHIO FORLATI M. L. (a cura di), *Rassicurazione e memoria per dare un futuro alla pace*, Padova, 2012, p. 113.

<sup>96</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'ish (2015/2649(RSP)).

Il Tribunale penale per l'Ex-Jugoslavia fa rientrare la distruzione di beni culturali utilizzati per l'esercizio e la manifestazione di una credenza religiosa nella categoria dei crimini contro l'umanità, sebbene la distruzione del patrimonio culturale non sia contemplata dallo Statuto del Tribunale tra i crimini in questione, ma soltanto tra le violazioni delle leggi e consuetudini di guerra (<sup>97</sup>).

L'introduzione di un emendamento, allo Statuto della Corte Penale Internazionale, per includere gli atti di distruzione intenzionale del patrimonio culturale tra i crimini contro l'umanità determinerebbe un valore aggiunto nella protezione dei beni culturali colmando le lacune nel sistema di tutela relative alla condanna di tali atti già in tempo di pace e nei conflitti armati (<sup>98</sup>).

Il diritto internazionale umanitario (IHL), che regola la condotta dei conflitti armati e cerca di limitarne gli effetti, proteggendo le persone che non fanno parte delle ostilità, vincola coloro che sono coinvolti in un conflitto a rispettare i beni culturali e a promuoverne la protezione. La violazione di questo obbligo fondamentale costituisce un crimine di guerra e, in determinate circostanze, la sua distruzione può anche equivalere a crimini contro l'umanità, come spiegato dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia:

When perpetrated with the requisite discriminatory intent, [destruction] amounts to an attack on the very religious identity of the people. As such it manifests a nearly pure expression of the notion of "crimes against humanity" for all of humanity is indeed injured by the destruction.

---

<sup>97</sup> LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Cedam, 2008, p. 7.

<sup>98</sup> MUCCI F., *La reazione della Comunità internazionale alle distruzioni massicce intenzionali del patrimonio culturale*, in CARACCILO I., MONTUORO U. (a cura di), *L'evoluzione del peacekeeping. Il ruolo dell'Italia*, in *Centro Alti Studi per la Difesa*, Giappichelli, 2017, p. 190.

### **1.1. *La Dichiarazione UNESCO del 2003 sulla Distruzione Intenzionale del Patrimonio Culturale.***

Nel decennio che va dalla fine della Guerra Fredda all'attacco del *World Trade Centre* a New York, due atti di distruzione deliberata del patrimonio culturale hanno suscitato l'attenzione globale, evidenziando i limiti del diritto internazionale esistente nel prevenirli.

La distruzione dei monumentali *Buddha* di *Bamiyan* in *Afghanistan* da parte dei Talebani nel 2001 nonché la forte preoccupazione per il numero crescente di atti di distruzione intenzionale del patrimonio culturale, portarono il 17 ottobre 2003, la Conferenza Generale dell'UNESCO ad adottare la Dichiarazione concernente la distruzione intenzionale del patrimonio culturale <sup>(99)</sup>.

Nel Preambolo <sup>(100)</sup> è contenuta l'evoluzione delle norme di diritto internazionale consuetudinario applicabili in tempo di pace e nei conflitti armati a protezione del patrimonio culturale. In esso vengono ripresi i principi relativi alla protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato stabiliti dalla Convenzione dell'Aja del 1899 e del 1907 e, soprattutto i principi fondanti della Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954, in cui si afferma che “*il danno ai beni culturali appartenenti a qualsiasi popolo costituisce una menomazione del patrimonio culturale di tutta l'umanità, poiché ogni popolo contribuisce con il suo contributo alla cultura mondiale*”.

---

<sup>99</sup> La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunitasi a Parigi nella sua 32a sessione nel 2003.

<sup>100</sup> UNESCO Declaration Concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage, [www.unesco.org](http://www.unesco.org)

L'art.1 della Dichiarazione riconosce l'importanza della protezione del patrimonio culturale e ribadisce il proposito di combattere la distruzione intenzionale dello stesso sotto ogni forma; allo scopo di tramandarlo alle generazioni future (<sup>101</sup>).

L'art. 2 concerne, invece, l'ambito di applicazione evidenziando nel primo comma che la Dichiarazione riguarda l'intero patrimonio culturale, sia esso mobile o immobile, tangibile o intangibile, senza la necessità che sia di eccezionale valore universale (<sup>102</sup>), mentre nel secondo comma della Dichiarazione viene esplicitato il significato di distruzione intenzionale, con cui si intende qualsiasi "atto volto a distruggere il patrimonio culturale in tutto o in parte, colpendo così la sua integrità, in un modo che costituisca un'infrazione al diritto internazionale o una violazione ingiustificabile dei principi dell'umanità e delle esigenze della coscienza pubblica" (<sup>103</sup>). Gli articoli della Dichiarazione UNESCO del 2003 che riportano concretamente le misure che gli Stati dovrebbero adottare per la protezione del patrimonio culturale dalla distruzione intenzionale sono gli artt. 3, 4, 5 ed 8 (<sup>104</sup>).

Ai sensi dell'articolo V della dichiarazione dell'UNESCO del 2003, gli Stati che partecipano ad un conflitto armato, di carattere internazionale o non internazionale, dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per svolgere le loro attività in modo da proteggere patrimonio culturale, conformemente al diritto internazionale consuetudinario, agli accordi internazionali e le raccomandazioni dell'UNESCO (<sup>105</sup>).

La parola chiave della Dichiarazione è "Salvaguardia" (<sup>106</sup>), con cui s'intendono tutte "le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa

---

<sup>101</sup> Fa riferimento principalmente agli artt. 27 e 56 del Regolamento annesso alla 4<sup>a</sup> Convenzione dell'Aja del 1907.

<sup>102</sup> SCOVAZZI T., *La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale*, in BENVENUTI P., SAPIENZA R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Giuffrè, 2007, p. 176.

<sup>103</sup> Nel "Campo di Applicazione" della Dichiarazione viene esplicitato il significato di distruzione intenzionale; v. UNESCO Declaration Concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage, [www.unesco.org](http://www.unesco.org)

<sup>104</sup> UNESCO Declaration Concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage, [www.unesco.org](http://www.unesco.org)

<sup>105</sup> VRDOLJAK A. F., *Intentional Destruction of Cultural Heritage and International Law*, in [www.works.bepress.com](http://www.works.bepress.com), 2007.

<sup>106</sup> Tale definizione viene esplicitata nell'art. 2 comma 3 della Dichiarazione UNESCO del 2003.

l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale". Si tratta di un passo lodevole da parte dell'UNESCO, dato che la Convenzione UNESCO del 1972 si concentrava da oltre 30 anni in modo specifico solo sugli aspetti tangibili del patrimonio culturale (<sup>107</sup>).

La Dichiarazione è stata oggetto di molte critiche da parte della dottrina sia per la forma che per il contenuto (<sup>108</sup>). Innanzitutto, il fatto aver posto in essere una Dichiarazione piuttosto che un Trattato, pone in evidenza la propensione degli Stati ad avere uno strumento di natura politica piuttosto che giuridica. Per quanto concerne il contenuto, essa non riesce a fornire un quadro completo ed esaustivo che vada a colmare il vuoto presente in alcune norme consuetudinarie ed a contribuire all'auspicato sviluppo del diritto internazionale in materia di distruzione del patrimonio culturale. La Dichiarazione è stata critica duramente (<sup>109</sup>) anche perché va a privilegiare una prerogativa del valore del patrimonio culturale oramai statica e superata, che non tiene conto dell'importanza del patrimonio quale elemento fondamentale dell'identità delle singole comunità che in esso si riconoscono.

---

<sup>107</sup> KEITUMETSE S., *UNESCO 2003 Convention on Intangible Heritage: Practical Implications for Heritage Management Approaches in Africa*, in *The South African Archaeological Bulletin*, vol. 61, 2006, p. 166.; infatti l'autore precisa, inoltre, che l'art. 15 della Convenzione del 2003 sul patrimonio immateriale fa riferimento alle questioni relative alla "Partecipazione di comunità, gruppi e individui"; ponendo l'attenzione alle comunità significa che la Convenzione dovrà affrontare prospettive nazionali e comunitarie tra loro molto diverse.

<sup>108</sup> Per un approfondimento sui limiti della Dichiarazione UNESCO v., SCOVAZZI T., *La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale*, in BENVENUTI P., SAPIENZA R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Giuffrè, 2007, p. 178. L'autore pone in evidenza come alcuni Stati tra cui l'Italia, avrebbero preferito un testo dal contenuto più avanzato.

<sup>109</sup> LENZERINI F., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage: one step forward and two steps back*, in *The Italian Yearbook of the International Law Online*, vol. 13, 2003, p. 145., l'autore parla di "un'occasione persa" per portare un miglioramento significativo nel contesto della protezione internazionale del patrimonio culturale.

Un'altra parte della dottrina, invece, ritiene che pur non essendo confermata l'esistenza di una consuetudine che già in tempo di pace impedisca la distruzione del patrimonio culturale nel territorio in cui esso è collocato, questo non costituisce un motivo sufficiente per considerare la Dichiarazione come elemento poco valido; anzi, si può piuttosto osservare che attraverso tale strumento si registra l'emergere di un crescente consenso politico nel contesto internazionale sull'opportunità di responsabilizzare gli Stati per la distruzione dei beni culturali situati all'interno del loro territorio (<sup>110</sup>).

Purtroppo, la Dichiarazione, da sola, non è in grado di prevenire i futuri atti di distruzione intenzionale del patrimonio culturale, ma rappresenta indubbiamente un passo in avanti verso la messa al bando di tali atti di criminali.

---

<sup>110</sup> Non solo punti negativi relativi alla Dichiarazione UNESCO 2003 ma anche passi lodevoli; sul punto v., ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Giappichelli, 2007, p. 247; HLADIK J., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage*, in *Art, Antiquity and Law*, 2004, p. 236.



## 2. *Nuove tipologie di conflitti armati*

I conflitti armati moderni con i loro meccanismi distruttivi infliggono un'ampia perdita di beni culturali, impoverendo il patrimonio culturale mondiale. La rabbia che la soppressione della cultura genera nel contesto dei conflitti armati, infatti, alimenta motivi di ritorsione anche delle generazioni successive (<sup>111</sup>).

I gravi danni arrecati alle antichità irachene durante la guerra del golfo del 1991, ed il conflitto nell'*Ex-Jugoslavia*, con la distruzione di numerose chiese, moschee, la biblioteca di *Sarajevo*, la città di *Dubrovnik* in Croazia ed il Ponte di *Mostar*, sono solo alcuni esempi di distruzione culturale (<sup>112</sup>). Tali eventi dimostrano gli ostacoli che la normativa internazionale, già contenuta nella Convenzione del 1954, incontrò quando venne chiamata ad affrontare questa nuova tipologia di conflitti.

La consapevolezza sulla gravità della situazione esistente emerge nell'ambito dell'UNESCO già a partire dai documenti preparatori alla 31<sup>a</sup> Conferenza Generale ed in particolare nella Risoluzione "*Acts Constituting a Crime against the Common Heritage of Humanity*" (<sup>113</sup>).

La differenza tra i conflitti armati passati e quelli odierni (<sup>114</sup>), risulta principalmente dal fatto che prima durante un conflitto armato, il danneggiamento o la distruzione dei beni culturali era considerata come una delle conseguenze inevitabili della guerra, spesso giustificata dalla necessità militare. Oggi, la distruzione del patrimonio culturale, quando è compiuta in maniera intenzionale e sistematica non può più essere considerata soltanto un effetto collaterale

---

<sup>111</sup> BHAT ISHWARA P., *Protection Of Cultural Property Under International Humanitarian Law: Some Emerging Trends*, in [www.worldlii.org](http://www.worldlii.org), 2001.

<sup>112</sup>

<sup>113</sup> UNESCO Doc. 31/C/Res. 26, 2 Novembre 2001.

<sup>114</sup> Approfondisce l'argomento, facendo una distinzione tra conflitti simmetrici ed asimmetrici, LEANZA U., *Conflitti simmetrici e conflitti asimmetrici e protezione dei beni culturali*, in BENVENUTI P., SAPIENZA R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, 2007, p. 40.

prodotto dalle attività belliche ma bensì un atto destinato ad attaccare il patrimonio culturale per ciò che esso rappresenta.

Negli odierni conflitti armati la distruzione del patrimonio culturale è diventato l'obiettivo militare principale insieme all'eliminazione di qualsiasi evidenza della cultura e dell'identità dell'avversario (<sup>115</sup>).

Con l'emergere di atti terroristici internazionali a discapito del patrimonio culturale come valore simbolico dei beni culturali più rappresentativi di un popolo o di un'intera civiltà, ci si rende conto che non vengo più perpetrati solo in ambito di conflitto armato, ma anche al di fuori; hanno come unico scopo quello dell'eliminazione della memoria storica e culturale del nemico, ossia tutto ciò che rappresenta l'identità di un popolo (<sup>116</sup>).

Diversi sono gli attacchi alla cultura da parte dei terroristi che hanno portato, negli ultimi anni, ad una indiscriminata distruzione di beni culturali; basti pensare alle distruzioni dei Buddha a Bamiyan dell'Afghanistan nel 2001 (<sup>117</sup>).

La distruzione da parte dell'Isis ai danni del museo di Mosul, in Iraq, e della necropoli di Palmira in Siria, della tomba del profeta *Younis*, il biblico Giona, nella moschea di *Al-Nabi*; mentre nel 2012 la l'incendio della biblioteca di *Timbuctu*, nel Mali, sede della più antica università del *Maghreb*, da parte delle milizie islamiche di *Aqmi* e *Ansar* (<sup>118</sup>). In Siria sono stati danneggiati cinque dei sei oggetti patrimonio culturale mondiale presenti nel Paese, tra cui l'antica città di Palmira e i vecchi quartieri di Aleppo.

---

<sup>115</sup> Tale progetto, già definito dalla dottrina "pulizia etnica culturale", non è un avvenimento esclusivo della prima fase delle guerre nell'Ex-Jugoslavia ma ha caratterizzato anche altri conflitti in tutto il mondo, ZAGATO L., *Rassicurare anche le pietre, ovvero: il patrimonio culturale come strumento di riconciliazione?* in PICCHIO FORLATI M. L. (a cura di), *Rassicurazione e memoria per dare un futuro alla pace*, Padova, 2012, p. 114.

<sup>116</sup> CARCIONE M., *Terrorismo e Patrimonio Culturale. Un "conflitto" a carattere non internazionale*, [www.academia.edu](http://www.academia.edu), 2002, p.4., l'autore cita l'attacco terroristico del 11 settembre 2001 alle Torri Gemelle a New York, dimostrando come gli attentatori volessero colpire la "cultura del progresso economico occidentale".

<sup>117</sup> PATRIZI G., SELLITTO A., *Beni culturali e terrorismo*, in [www.unisalento.it](http://www.unisalento.it), 2017.

<sup>118</sup> FEDI F., *La difesa e la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in *Informazioni alla Difesa*, 5, 2014.

## 2.1. *La distruzione della Biblioteca di Sarajevo e del Ponte di Mostar.*

La notte tra il 25 ed il 26 agosto del 1992, a seguito della non più pacifica convivenza multiculturale che aveva caratterizzato la città di Sarajevo, il simbolo della ricchezza culturale bosniaca (<sup>119</sup>) andava perduto sotto i bombardamenti serbo-bosniaci. La distruzione della biblioteca di Sarajevo, priva di qualsiasi “necessità militare” idonea a qualificarla come obiettivo, rappresenta il chiaro segnale di una nuova tipologia di conflitti armati.

L’incendio della biblioteca era stato alimentato dalla dichiarazione di indipendenza del 5 marzo 1992 a seguito di un referendum popolare al quale si era opposta la parte serba della popolazione situata nella Bosnia-Erzegovina (<sup>120</sup>).

L’incendio della biblioteca per la valenza simbolica che essa rappresenta è stato certamente un atto deliberato di offesa contro il patrimonio e la memoria culturale della Bosnia (<sup>121</sup>).

---

<sup>119</sup> L’edificio venne adibito a biblioteca soltanto dopo la seconda guerra mondiale, inizialmente era utilizzato come municipio della città.

<sup>120</sup> La popolazione serbo-bosniaca occupò la città di Sarajevo dando avvio al procedimento di pulizia etnica che ha introdotto un nuovo paradigma nella prassi internazionale con la distruzione della biblioteca nella quale convivevano pacificamente ancora le diverse culture. ROMEO J., *Nuovi attori per la tutela del patrimonio culturale e naturale nei conflitti armati. Prospettive per il diritto internazionale*, Lateran University Press, 2017, p. 52.

<sup>121</sup> DELL’AGNESE E., *Sarajevo come paesaggio simbolico*, in *Riv. geo. it.*, 2004.



**Fig.1:** Il bombardamento della Vijećnica. **Fonte:** Osservatorio Balcani.

La Vijećnica (<sup>122</sup>), prima di essere colpita possedeva più di 1,5 milioni di titoli, di cui circa 155.000 costituiti da libri rari e da manoscritti, annate di giornali bosniaci e collezioni librerie

---

<sup>122</sup> S'intende il grande edificio in stile "moresco" che ospitava la biblioteca nazionale.

dell'Università di Sarajevo (<sup>123</sup>). Si calcola che circa il 90% dei titoli posseduti sia andato in fiamme.



**Fig.2:** Interno della Biblioteca di Sarajevo. **Fonte:** Gervasio Sánchez.

---

<sup>123</sup> Per approfondire l'argomento, v. RIEDLMAYER A., *Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina*, in [fp.arizona.edu](http://fp.arizona.edu), 1995.

Con le stesse finalità delle truppe serbo-bosniache, anche quelle croate cercarono di eliminare gli elementi rappresentanti la presenza serba. Il 9 novembre del 1993 i bombardamenti croati distrussero lo *Stari Most* (<sup>124</sup>).

Lo *Stari Most* rappresentava testimonianza di una Mostar unita e multietnica, dove per generazioni il ponte aveva simboleggiato l'unione, in un unico paese di mussulmani, ebrei, cattolici croati e serbi ortodossi. Con l'abbattimento del ponte, veniva diviso tutto ciò che il ponte aveva simbolicamente tenuto unito (<sup>125</sup>).

---

<sup>124</sup> Lo *Stari Most*, ossia il Ponte di *Mostar*, conosciuto anche col nome di Ponte Vecchio, venne costruito sul fiume *Neretva* nel 1557 secondo l'architettura ottomana.

<sup>125</sup> La popolazione situata nella città di *Mostar* venne divisa, dalla parte occidentale del fiume *Neretva* rimasero i croati-bosniaci mentre sulla riva orientale era stata forzatamente indotta la popolazione musulmana-bosniaca.



**Fig.3:** *Stari Most sotto i bombardamenti croati. Fonte: World Bulletin.*



**Fig.4:** La distruzione dello Stari Most. **Fonte:** Bbc.

La distruzione del Ponte di Mostar non rappresenta un episodio isolato; esso è inserito all'interno di una lunga scia di distruzione di città, monumenti, chiese e moschee, ad opera dei Serbi della Bosnia Erzegovina e delle armate del Consiglio di Difesa croato (HVO) <sup>(126)</sup>.

---

<sup>126</sup>Il documento n. 6756 del 2 febbraio 1993 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha caratterizzato la distruzione di come "una catastrofe culturale nel cuore dell'Europa". RIEDLMAYER A. J., *Destruction of cultural heritage in bosnia-herzegovina, 1992-1996: A Post-war Survey of Selected Municipalities*, in *Bosnia-Herzegovina Cultural Heritage Report*, 2002.

Si tratta di una strumentalizzazione del patrimonio culturale che alimenta la propaganda della “pulizia etnica” attraverso l’affermazione dello spirito nazionalista cui i beni come la biblioteca di *Sarajevo* e lo *Stari Most* si contrapponevano per la multiculturalità che li caratterizzava (<sup>127</sup>). Nonostante la presenza di una compiuta disciplina in materia di beni culturali, la distruzione della biblioteca di *Sarajevo* e del ponte di Mostar dimostrano i limiti della Convenzione dell’*Aja* del 1954 relativamente alla sua attuazione ad opera delle parti belligeranti.

Solo con gli Accordi di *Dayton* (<sup>128</sup>), si pose l’attenzione sul patrimonio culturale; l’Annesso 8 del Trattato, istituiva la Commissione per la Protezione dei Monumenti Nazionali di Bosnia-Erzegovina a cui è affidato il compito di designare i beni culturali di interesse nazionale.

Il 21 dicembre del 1995 l’IFOR (<sup>129</sup>), ossia la forza multinazionale della NATO, iniziò la sua missione sul territorio della Bosnia-Erzegovina constatando la precarietà in cui versava il patrimonio culturale e per la quale le Forze armate italiane impiegarono militari qualificati in materia per verificare la situazione in cui versava il patrimonio culturale della città di Sarajevo (<sup>130</sup>). Terminata la missione dell’IFOR, subentrò la *Peace Stabilization Force* (SFOR), che constatando le condizioni disastrose in cui versava il patrimonio culturale rilevò come queste furono aggravate da un fallimentare tentativo di riparazione che non rispettava alcuna tecnica di restauro (<sup>131</sup>).

Sia la biblioteca di Sarajevo che il Ponte di Mostar furono ricostruiti. Il notevole impegno profuso a livello internazionale per la ricostruzione, dimostra non solo la maggiore

---

<sup>127</sup> ROMEO J., *Nuovi attori per la tutela del patrimonio culturale e naturale nei conflitti armati. Prospettive per il diritto internazionale*, Lateran University Press, 2017, p. 53.

<sup>128</sup> Si tratta del Trattato di Pace firmato il 21 novembre del 1995 con il quale si pose fine all’ostilità nella Bosnia-Erzegovina.

<sup>129</sup> Multinational Implementation Force.

<sup>130</sup> Considerati i risultati positivi, l’esperienza è stata ripetuta in Albania nel corso della missione “Alba”, BROCCA M., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in *Aedon*, 3, 2001.

<sup>131</sup> PASQUALINI M.G., *Dal 1996 Sfor e Iptf: la NATO propone una strategia di transizione. La presenza dell’Arma nella IPTF dal febbraio 1997*, in *Missioni dei Carabinieri all’estero*, vol. 2, 2001.

consapevolezza della Comunità internazionale sul ruolo che il patrimonio culturale riveste, ma l'intento persecutorio di questi atti di devastazione trova risposta concreta attraverso l'istituzione del Tribunale Penale internazionale per l'Ex-Jugoslavia e lo Statuto della Corte Penale Internazionale.



**Fig.5:** Biblioteca di Sarajevo dopo la ricostruzione. **Fonte:** Wikipedia.



**Fig.6:** Ponte di Mostar dopo la ricostruzione. **Fonte:** Silvan Rehfeld – UNESCO.

## **2.2. Il caso dei Buddha di Bamiyan.**

L'illusione di aver oramai lasciato alle spalle la strumentalizzazione del patrimonio culturale ai fini bellici, è disattesa dalla devastazione delle statue dei *Buddha* situate nella valle di Bamiyan in Afghanistan ad opera dei talebani. Già nel febbraio 2001, gli stessi avevano annunciato l'intenzione di distruggere le due statue ricavate dalla roccia, risalenti a 1500 e 1800 anni fa, ed alte rispettivamente 38 m e 53 m.


La motivazione principale con la quale i talebani giustificarono la distruzione fu l'osservanza della *fatwa*, ossia un decreto religioso del Mullah Mohammed Omar, che proibiva la presenza sul territorio afghano di immagini o rappresentazioni grafiche divine non islamiche (<sup>132</sup>).

Con la Risoluzione n. 55/243 del 9 marzo 2001, si tentò inutilmente di dissuadere la milizia talebana dal suo intento rivolgendolo un appello agli Stati membri affinché adottassero tutte le misure volte a tutelare le due statue, considerando anche la loro rimozione e delocalizzazione, vista l'immensa ed irrecuperabile perdita che avrebbe comportato la loro distruzione (<sup>133</sup>).

---

<sup>132</sup> MANHART C., *UNESCO's Activities for the Safeguarding of Bamiyan*, in PETZET M. (a cura di), *The Giant Buddhas of Bamiyan, Safeguarding the Remains*, Icomos, 2009.

<sup>133</sup> ROMEO J., *Nuovi attori per la tutela del patrimonio culturale e naturale nei conflitti armati. Prospettive per il diritto internazionale*, Lateran University Press, 2017. Vista l'inosservanza della Risoluzione n. 55/243, nel maggio 2001 l'Assemblea Generale adottò la Risoluzione 55/254 con cui erano condannati tutti gli atti di violenza o danneggiamento perpetrati ai danni di siti religiosi.



**Fig.7:** Statua Buddha. Bamiyan – Afghanistan. **Fonte:** Afghanistan Embassy

La reazione alla distruzione dei due Buddha di Bamiyan, diede impulso all'adozione, nel 2003, della Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale (<sup>134</sup>).

---

<sup>134</sup> La Risoluzione n. 208/23 concernente la protezione del patrimonio culturale in Afghanistan, con la quale si è definita la distruzione intenzionale di Buddha situati nella valle di Bamiyan: “*a crime against the common heritage of mankind*”.



**Fig.8:** *Bamiyan dopo distruzione Buddha. – Afghanistan. Fonte: Roland Lin – UNESCO*

Quanto perpetrato dai talebani ai danni dei Buddha di Bamiyan, ha anticipato per modalità d'esecuzione e motivazione, i crimini commessi dall'Isis al museo di Mosul ed al sito archeologico di Palmir

### 2.3. *L'attacco al museo archeologico di Mosul.*

Il 26 febbraio del 2015, lo Stato islamico in Iraq e Siria (Isis) ha pubblicato un filmato che mostra un gruppo di uomini che distruggono antiche sculture nel *Mosul Museum*, il secondo più grande possessore di antichità in Iraq. La distruzione di statue e manufatti risalenti all'impero assiro e accadico (<sup>135</sup>) dimostra ancora una volta, alla Comunità internazionale, la sistematica eliminazione del patrimonio culturale, nonché l'annientamento dell'eredità culturale irachena già notevolmente compromessa dal saccheggio ai danni del museo di Baghdad nel 2003 (<sup>136</sup>).

All'indomani di questa distruzione, studiosi, politici e capi di Stato hanno denunciato l'episodio come un attacco al patrimonio culturale dell'umanità (<sup>137</sup>).

---

<sup>135</sup> SHAHEEN K., *Isis fighters destroy ancient artefacts at Mosul museum*, in [www.theguardian.com](http://www.theguardian.com), 2015.

<sup>136</sup> Oltre ai danni perpetrati ai danni dei musei e siti archeologici (Nimrud e Hatra), i miliziani colpirono anche la biblioteca Mosul dando alle fiamme libri ed antichi manoscritti. CHULOV M., SHAHEEN K., *Destroying Great Mosque of al-Nuri 'is Isis declaring defeat*, in [www.theguardian.com](http://www.theguardian.com), 2017.

<sup>137</sup> Nonostante la comune condanna ai vili atti commessi dall'Isis, vi è scarso accordo sia sul problema principale che sta dietro a questi eventi e sia su cosa fare al riguardo. Alcuni commentatori danno la colpa alla religione, trattando Mosul come un incidente di iconoclastia promosso dall'Islam radicale. Altri inquadrano la questione in termini umanitari, dove la distruzione della statua è inteso come parte integrante della pulizia etnica. GREENLAND F. R., *ISIS at the Mosul Museum: Material Destruction and Our Moral Economies of the Past*, in [www.asatheory.org](http://www.asatheory.org), vol.37, 1, 2015.



**Fig.9:** *Isis Distruzione interno Museo di Mosul. – Iraq* **Fonte:** *Kareem Khadder - CNN*



**Fig.10:** *Isis Distruzione opere Mosul Museum. – Iraq* **Fonte:** *Kareem Khadder - Cnn*

Prima della guerra del Golfo del 1990, il museo contava oltre 1.000 oggetti esposti nelle sue gallerie (<sup>138</sup>); sulla scia dei disordini che seguirono la guerra, tutti i musei provinciali in Iraq, compreso il *Mosul Museum*, furono chiusi al pubblico a causa dei problemi legati al loro saccheggio. Attualmente l'Iraq ha quattro siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale. Questo numero cerca di trasmettere lo splendore di questi siti, così come di altri che fanno parte della *Tentative List* del paese e che potrebbero essere iscritti in futuro.

---

<sup>138</sup> Tutte le antichità portatili di questi musei sono state rimosse e trasferite nei principali magazzini del Museo Nazionale dell'Iraq a Baghdad., v. GAILANI L., *Mosul Museum*, in *World Heritage. Special Issue on Iraq*, UNESCO, 2015, p. 16.

## **2.4. *La distruzione del sito archeologico di Palmira.***

Il patrimonio culturale in Siria è stato coinvolto nel conflitto armato fin dall'inizio. Le segnalazioni di danni a moschee storiche, chiese e siti archeologici hanno continuato ad aumentare, nel giugno del 2011, *Le Patrimoine archéologique syrien en danger*, si era formato per registrare e sensibilizzare sull'entità dei danni.

Ad aggravare maggiormente la perdita culturale provocata dai miliziani dell'Isis è stato l'attacco al sito archeologico di Palmira in Siria nell'agosto del 2015 (<sup>139</sup>).

Palmira, conosciuta anche col nome di “sposa del deserto” prosperò sotto l'influenza dell'Impero Romano; i miliziani distrussero, facendoli saltare in aria, due dei principali templi: il tempio di *Baal* e di *Baalshamni*, posti nelle vicinanze del teatro romano al cui interno sono state compiute delle esecuzioni da parte dei miliziani (<sup>140</sup>). In seguito, venne distrutto anche l'Arco di Trionfo posto all'entrata del colonnato romano del sito.

---

<sup>139</sup> Per un approfondimento sui danni ingenti al patrimonio culturale provocati dai terroristi in Medio Oriente v., BRUSASCO P., *Dentro la devastazione. L'ISIS contro l'arte di Siria e Iraq*, La nave di Teseo, 2018.

<sup>140</sup> ROMEO J., *Nuovi attori per la tutela del patrimonio culturale e naturale nei conflitti armati. Prospettive per il diritto internazionale*, Lateran University Press, 2017.



**Fig.11:** *Tempio di Baalshamin a Palmira. – Siria* **Fonte:** *Wikipedia..*



**Fig.12:** *Distruzione del tempio Baalshamin. – Siria* **Fonte:** *Repubblica.*



**Fig.13:** *L'Arco di Trionfo a Palmira. – Siria*      **Fonte:** ANSA

La Siria contiene alcuni dei beni culturali più variegati e importanti del Mediterraneo: la religione e il patrimonio tangibile e intangibile si sono intrecciati per molti millenni. Il paese ospita 6 siti del Patrimonio Mondiale che ora sono tutti nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo ed 11 siti nella Lista provvisoria del patrimonio mondiale. Il patrimonio siriano è, ancora oggi, continuamente esposto a varie azioni che stanno portando alla distruzione parziale o totale.



**Capitolo IV**

**ANALISI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE  
SOTTRATTI.**

**1.     *Traffico illecito di beni culturali come finanziamento al  
terrorismo.***

Il traffico illecito di beni culturali antichi, soprattutto in Medio Oriente, non è una novità. Già durante l'Impero ottomano, i siti archeologici iracheni furono saccheggiati e successivamente con la prima guerra del Golfo, il saccheggio di antichi tesori divenne una significativa fonte di entrate illecite per gruppi terroristici <sup>(141)</sup>; ciò avvenne poiché, durante gli anni '90 le nuove sanzioni imposte dall'ONU crearono la necessità di un mercato nero.

Dopo l'invasione del 2003 in Iraq da parte di una coalizione guidata dagli Stati Uniti, si stima che i saccheggiatori abbiano derubato circa 15.000 reperti provenienti dal Museo Nazionale dell'Iraq, situato a Baghdad <sup>(142)</sup>. Con il peggiorare della situazione relativa alla sicurezza, in

---

<sup>141</sup> LAWRENCE R., *The Rape of Mesopotamia: Behind the Looting of the Iraq Museum*, The University Of Chicago Press, 2009, p. 4 e ss.

<sup>142</sup> Per una ricostruzione sul saccheggio del Museo Nazionale di Bagdad, v. FARCHAKH BAAJJALY J., STONE P., *The Destruction of Cultural Heritage in Iraq*, Boydell Press, 2008, p. 97.

Iraq sono scoppiati saccheggi su larga scala che hanno portato gli esperti a stimare che tra il 2003 e il 2005 sono stati saccheggiati mezzo milione di reperti (<sup>143</sup>).

Quando il c.d. Stato islamico (Isis) ha conquistato il nord dell'Iraq nell'estate del 2014, l'organizzazione era già coinvolta e finanziata attraverso il traffico di antichità. Infatti, quasi tutte le fazioni del conflitto siriano stavano già trafficando antichità per contribuire a finanziare le loro attività, proprio come i terroristi e gli insorti avevano già fatto in Iraq e Afghanistan (<sup>144</sup>). Diversi studi hanno cercato di quantificare il valore economico del traffico illecito di antichità dell'Isis, che pur essendo basato su immagini satellitari, prove e documenti, non è riuscito a definire un quadro completo poiché tali importi vanno da cifre irrisorie a milioni di dollari (<sup>145</sup>).

Il saccheggio dei 25 musei culturali della Siria e di circa 10.000 siti archeologici era stato già previsto all'inizio del conflitto (<sup>146</sup>).

Con la Convenzione UNESCO del 1970 (<sup>147</sup>) concernente "le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali"

---

<sup>143</sup> *The Archaeological Institute of America* ha stimato che il commercio illecito di antichità provenienti dall'Iraq, ha generato tra i 10 milioni ed i 20 milioni di dollari all'anno. LAWRENCE R., *The Rape of Mesopotamia: Behind the Looting of the Iraq Museum*, The University Of Chicago Press, 2009, p. 4 e ss.

<sup>144</sup> Un'attenta analisi su come il traffico di antichità sostiene il terrorismo in Iraq e Afghanistan, vedi SHELLEY L., *Dirty Entanglements: Corruption, Crime, and Terrorism*, Cambridge University Press, 2014, p. 264.

<sup>145</sup> Alcuni studi si concentrano sul fatto che il traffico di antichità consista nella principale fonte di reddito dei terroristi; CHULOV M., *How an Arrest in Iraq Revealed Isis's \$2bn Jihadist Network*, The Guardian, 2014, citando prove non verificate dai documenti contabili che sono stati sequestrati nei pressi di Mosul nel 2014 all'ISIS, nel suo articolo, sostiene che il gruppo abbia ricavato circa 36 milioni di dollari dal contrabbando di antichità nella sola regione di Al-Nabuk in Siria. Sulla stessa questione relativa alla richiesta di 36 milioni di dollari, si veda HARDY S., *German Media Corroborates \$36M Islamic State Antiquities Trafficking*, [www.hyperallergic.com](http://www.hyperallergic.com), 2014.

<sup>146</sup> L'11 luglio 2011, il primo ministro siriano *Adel Safar* ha scritto ai funzionari del governo avvertendo che "il paese è minacciato da gruppi criminali armati con strumenti hi-tech e specializzato nel furto di manoscritti e antichità, oltre che nel saccheggio dei musei." Lo stesso *Safar* ha raccomandato l'installazione di maggiori misure di sicurezza, come porte più sicure, sistemi di allarme e telecamere di sorveglianza.

<sup>147</sup> Ratificata dall'Italia con la legge n. 873/1975; la Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 2 gennaio 1979.

prima, e successivamente con la Convenzione Unidroit<sup>(148)</sup> del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, la Comunità internazionale cercò di definire delle linee guida per la salvaguardia dei tesori illecitamente sottratti<sup>(149)</sup>.

Con la Risoluzione 2199<sup>(150)</sup> riguardante il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale si condannano la distruzione e il traffico di opere d'arte e beni culturali provenienti dall'Iraq e dalla Siria, invitando gli Stati membri a contrastare tali pratiche con tutti i mezzi a disposizione.

Nell'ambito dei diversi interventi riportati, è chiaro l'instancabile lavoro dell'UNESCO per frenare il traffico illecito di beni culturali e facilitare le restituzioni raccogliendo e diffondendo informazioni sui beni culturali mancanti tra le istituzioni interessate<sup>(151)</sup>.

Numerose iniziative, in particolare le attività di *capacity-building* e di sensibilizzazione, intraprese da varie istituzioni internazionali, mostrano come, attraverso un lavoro di cooperazione e vigilanza, siano alla base della lotta contro il saccheggio dei beni culturali. Con la verifica sistematica della provenienza e del titolo dei beni culturali che entrano nel mercato dell'arte e delle loro collezioni e con la denuncia di oggetti sospetti e rubati, i musei possono contrastare l'allarmante distruzione del patrimonio culturale<sup>(152)</sup>.

---

<sup>148</sup> L'Unidroit è l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato è stato istituito nel 1926 dalla Società delle Nazioni come suo organo ausiliario.

<sup>149</sup> Purtroppo le Convenzioni non ebbero gli effetti sperati, sia per la mancanza di una stretta rete di collaborazione tra gli Stati che ne permetta una piena applicazione ma soprattutto per una scarsa legislazione interna degli Stati stessi.

<sup>150</sup> Approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 12 febbraio 2015, la Risoluzione di riferimento principalmente alla lotta al finanziamento dell'Isis e del fronte *Al-Nusra*.

<sup>151</sup> GAILANI L., *Mosul Museum*, in *World Heritage. Special Issue on Iraq*, UNESCO, 2015, p. 16.

<sup>152</sup> GIUFFRIDA A., *Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, Giuffrè, 2008, 392.

Tra le ultime iniziative, l'UNESCO e la *Prussian Cultural Heritage Foundation* (<sup>153</sup>), nel maggio 2015 hanno avviato un progetto congiunto per la protezione del patrimonio culturale in Siria e Iraq. L'obiettivo cardine è quello di ridurre il traffico illecito di beni culturali siriani e iracheni attraverso tre linee d'azione principali (<sup>154</sup>); la prima riguarda la realizzazione di attività di sensibilizzazione del grande pubblico nei paesi del mercato dell'arte, compresa la produzione di materiali di comunicazione e una campagna sui social media; la seconda riguarda una stretta collaborazione nella condivisione delle conoscenze ed, infine, la terza riguarda una cooperazione per lo sviluppo delle capacità di salvaguardia.

Con la Risoluzione n. 2347 del 2017 (<sup>155</sup>) che ha per oggetto la protezione dei beni culturali e il contrasto al loro traffico in relazione a situazione di conflitto armato o di azioni commesse da gruppi terroristici, per la prima volta il Consiglio affronta la materia relativa alla tutela del patrimonio culturale in maniera organica e va ad integrare l'intervento che le Nazioni Unite e la Comunità Internazionale stanno conducendo sotto altre forme e con altri strumenti da alcuni decenni.

---

<sup>153</sup> Si tratta di una fondazione pubblica, dipendente dal Ministero della Cultura del governo tedesco, con sede a Berlino che riunisce cinque istituzioni provenienti dai settori del museo, dell'archivio e della biblioteca (tra cui il *Pergamon Museum*, famoso per il suo patrimonio archeologico).

<sup>154</sup> Per un approfondimento sul punto consulta GAILANI L., *Mosul Museum*, in *World Heritage. Special Issue on Iraq*, UNESCO, 2015, p. 16.

<sup>155</sup> Il Consiglio di Sicurezza ha adottato il 24 marzo 2017 la risoluzione n.2347.

## 1.1. Quanto vale il “mercato nero” dei beni culturali?

Il traffico illecito di opere dell'arte ha un valore annuo di 8 miliardi di dollari all'anno, con ricavi annui per il traffico di beni culturali pari a 1,8-1,6 miliardi (<sup>156</sup>) che si alimenta attraverso il furto di opere d'arte provenienti dai musei o dai privati, dal saccheggio illegale dei siti e degli scavi archeologici, dal traffico di beni culturali durante i conflitti armati, dalla contraffazione delle opere e dall'uso di documenti falsificati (<sup>157</sup>), per consentire sia l'importazione che l'esportazione e il trasferimento di proprietà di opere d'arte e antichità. La domanda di arte e antichità proviene in genere da paesi ricchi e sviluppati, mentre l'offerta ha origine spesso dai paesi in via di sviluppo e dai paesi sotto assedio.

Mentre l'Interpol considera irrisorio il finanziamento che ad esempio il *Daesh* trae dal commercio illecito di beni culturali rispetto al petrolio e alle armi, per la *Foundation For Defense of Democracies* questo introito è oggi “sempre più importante, considerando come l'accesso alle altre fonti di finanziamento stia diventando ogni giorno più difficile” (<sup>158</sup>). Dalle indagini portate avanti dall'FBI risulta un approccio sistematico al traffico illecito di antichità da parte dello Stato Islamico, che sembra essersi organizzato al punto da emettere licenze per scavi clandestini e commercio dei prodotti archeologici rinvenuti (<sup>159</sup>).

A destare particolare preoccupazione è anche il mercato dei beni culturali online (<sup>160</sup>) che rimane ancora un enigma. Nonostante le stime di forte crescita, nel 2017 c'è stato un aumento

---

<sup>156</sup> Edouard Planche, delegato UNESCO, riportando le stime del *Transnational Crime and the Developing World Report 2017* del *Global Financing Integrity*.

<sup>157</sup> Entrambe le voci riportate, rappresentano l'80% del valore annuo. Sul punto v. GIARDINI G., *G7 Roma-Lione: vale 8 miliardi il mercato nero dell'arte*, in *Il Sole 24 ore*, 2017.

<sup>158</sup> *Report Monumental Fight: Combatting Islamic State's Antiquities Trafficking*, 2017.

<sup>159</sup> Il prezzo di queste licenze è pari a circa 5.000 \$, qualsiasi transazione economica nelle aree controllate dall'Isis è sottoposta ad un dazio, pertanto qualsiasi scambio diventa una risorsa.

<sup>160</sup> The Hiscox Online Art Trade Report 2017 e 2018 prodotto dalla compagnia di assicurazione inglese Hiscox in collaborazione con gli analisti della società di ricerca londinese ArtTacticè.

del solo 12% del fatturato complessivo aggregato stimato in 4,22 miliardi di dollari. La crescita è risultata inferiore al 15% registrato nel 2016 ed al 24% nel 2015, nonostante la crescita del mercato dell'arte online si sia attestata tra il 20 ed il 25% nel periodo che va dal 2013 al 2015, dimostrando gli ultimi 24 mesi segni di rallentamento (<sup>161</sup>).

Ad alimentare il “mercato nero” non sono solo le antichità medio-orientali ma anche oggetti provenienti dall'Europa (<sup>162</sup>). L'ingente volume del commercio clandestino di beni culturali, degenerazione del mercato dell'arte e fonte di finanziamento delle organizzazioni terroristiche impone una riflessione su quanto è stato fatto e quanto ancora si può fare.

---

<sup>161</sup> MARCHESONI M.A., PIRRELLI M., *Rallentano gli scambi di arte online. Analisi di Hiscox e ArtTacticè*, in *Il Sole 24 ore*, 2018.

<sup>162</sup> Nel Rapporto 2017 del Reparto Carabinieri Tpc, Nel 2017, sono stati controllati nella “*Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti*”, a seguito delle verifiche svolte presso antiquari e mercati d'arte, sui cataloghi d'asta e sui siti *web* generici e di settore, 52.849 oggetti. Di questi, 1.825 sono risultati illecitamente sottratti e, conseguentemente, localizzati e sequestrati.

## **2. *Analisi dei beni culturali illecitamente sottratti.***

Prendendo in esame le principali attività svolte in ambito internazionale dal Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale (TPC), dal 2012 al 2017 con riferimento alle attività volte al recupero ed alla restituzione di beni culturali illecitamente sottratti, si vuole evidenziare il ruolo fondamentale dell'organizzazione e cooperazione all'interno della dimensione internazionale. L'attività di formazione unitamente alle operazioni congiunte e scambi informativi tra il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale ed i reparti di polizia esteri costituiscono il vero valore aggiunto che permette di ottenere esaltanti risultati operativi con il rimpatrio dei beni culturali, anche di notevole rilevanza storico-artistica, sottratti al patrimonio nazionale.

<b>BENI CULTURALI RECUPERATI ANNO 2012</b>	
<b>1.389</b>	<b><i>Totale beni culturali recuperati</i></b>

**Tabella 2: Beni culturali restituiti anno 2012 (Rielaborazione dati Attività Operativa 2012 Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.)**

Nel 2012, l'espletamento di 40 Commissioni Rogatorie Internazionali, richieste da diverse Procure della Repubblica, ha permesso il rimpatrio di 1.389 beni culturali di provenienza italiana, di cui 128 reperti archeologici.

<b>BENI CULTURALI RECUPERATI ANNO 2013</b>	
13	Reperti archeologici
27	Dipinti
<b>78</b>	<b><i>Totale beni culturali recuperati</i></b>

**Tabella 3: Beni culturali restituiti anno 2013 (Rielaborazione dati Attività Operativa 2013 Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.)**

Nel 2013, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, sono state predisposte 21 Commissioni Rogatorie internazionali, a cui ha fatto seguito il rimpatrio di 78 beni culturali, tra cui 27 dipinti e 13 reperti archeologici.

<b>BENI CULTURALI RESTITUITI ANNO 2014</b>	
<b>4.406</b>	<i>Restituiti a Messico, Ecuador, Iraq, Grecia, Bulgaria, Romania, Argentina e Perù.</i>

**Tabella 4: Beni culturali restituiti anno 2014 (Rielaborazione dati Attività Operativa 2014 Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.)**

Nel 2014, il TPC ha eseguito 28 Commissioni Rogatorie Internazionali, richieste da diverse Procure della Repubblica, consentendo il rimpatrio di 55 beni culturali sottratti in Italia e rinvenuti in Lussemburgo, Regno Unito, Usa, Francia e Austria. Inoltre, sono stati recuperati 4.406 beni culturali rubati all'estero e restituiti al Messico, Ecuador, Iraq, Grecia, Bulgaria, Romania, Argentina e Perù.

<b>BENI CULTURALI RECUPERATI ANNO 2015</b>	
<b>734</b>	<i>Totale beni culturali recuperati</i>
<i>Valore di oltre €500 milioni</i>	

**Tabella 5: Recupero beni illecitamente sottratti anno 2015 (Rielaborazione dati Attività Operativa 2015 Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.)**

Nel 2015, il Comando TPC ha recuperato 741 beni culturali italiani illecitamente esportati, attraverso 23 Commissioni Rogatorie Internazionali e di azioni della diplomazia culturale italiana. Le opere rientrate in Italia, individuate negli Usa, Svizzera, Germania, Svezia, Principato di Monaco e San Marino hanno un valore di oltre €500 milioni.

<b>BENI CULTURALI RECUPERATI ANNO 2016</b>	
734	Reperti archeologici
2000	Frammenti
27	Beni antiquariali
<b>2.761</b>	<b><i>Totale beni culturali recuperati</i></b>
<i>Le opere rientrate in Italia, per un valore di oltre €35.000.000</i>	

**Tabella 6: Recupero beni illecitamente sottratti anno 2016 (Rielaborazione dati Attività Operativa 2016 Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.)**

Nel 2016, le indagini condotte all'estero attraverso le 18 Commissioni di Rogatoria Internazionale e le azioni nell'ambito della diplomazia culturale, hanno consentito il rimpatrio di 2.761 beni culturali italiani illecitamente esportati di cui 734 reperti archeologici, 2.000 frammenti e 27 beni antiquariali. I beni culturali provenienti dagli Stati Uniti d'America, Svizzera, Inghilterra, Germania, Olanda e Francia hanno un valore che si aggira intorno ai € 35.000.000. A questi, vanno aggiunti i 17 capolavori dal valore inestimabile, tra cui dipinti di Bellini, Pisanello, Tintoretto, Rubens e Mantegna, sottratti il 19 novembre 2015 dal Museo di Castelvecchio a Verona e rimpatriati da Kiev (Ucraina).

<b>ANNO</b>	<b>BENE CULTURALE</b>	<b>PROVENTIENTE DA</b>	<b>VALORE €</b>
2017	Testa marmorea del I sec	USA	€ 2.000.000
2017	n.1 dipinto del XIX sec	USA	€ 150.000
2017	Armatura completa del XX sec + n.2 2 scarselle decorate a motivo floreale del XIX sec.	GERMANIA	-
2017	Un frammento di lastra campana dall'area archeologica del Foro Romano	ATENE	-
2017	Sequestrata 1 testa marmorea del I sec. d.C	AEROPORTO FIUMICIMO	€ 3.000.000
2017	1 scultura del I sec. a.C., raffigurante Zeus	USA	€ 750.000
2017	1 dipinto del Guercino	MAROCCO	-
2017	1 rilievo in marmo raffigurante una scena di lotta tra due gladiatori (tardo I sec. a.C. – inizi I sec. d.C.)	PAESI BASSI	€ 800.000

**Tabella 7: Recupero beni illecitamente sottratti anno 2017 (Rielaborazione dati Attività Operativa 2017 Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.)**

Nel 2017, grazie all'esecuzione di 21 rogatorie emesse dalle Autorità Giudiziarie, nonché grazie alla cosiddetta "diplomazia culturale" esercitata dal "Comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali", istituito presso il MiBACT, hanno permesso il rimpatrio di opere di notevole rilevanza storico-artistica.

I beni culturali provenienti dagli USA, Germania, Marocco, Grecia, Paesi Bassi.



### **3. *Il Peacekeeping culturale come strumento di tutela: i Caschi blu della cultura.***

Il contrasto al terrorismo passa anche attraverso la tutela del patrimonio culturale ed è, appunto, con questa idea sono nati i “Caschi blu della cultura”. Si tratta di un gruppo di pronto intervento per la messa in sicurezza dei beni culturali e di contrasto ai traffici illeciti al quale il comparto Difesa contribuisce con il suo personale più qualificato.

Si tratta di operazioni di *peacekeeping* culturale volto alla tutela del patrimonio artistico situato in aree di crisi attraverso i Caschi blu della cultura, la *task force* italiana nata all’interno della Strategia per il rafforzamento della protezione del patrimonio culturale in zone di guerra e dalla campagna *Unite4Heritage*.

Una nuova e difficile sfida per gli Stati, per le organizzazioni internazionali e soprattutto per l’UNESCO che, in aderenza al suo mandato ha sempre svolto dal dopoguerra in poi un ruolo di primo piano nella salvaguardia e difesa del patrimonio culturale mondiale.

L’Italia è stato infatti il primo paese ad aver evidenziato la necessità di intervenire anche in questo ambito per agire nella più ampia cornice dell’azione internazionale di contrasto ideologico e finanziario al terrorismo (<sup>163</sup>).

Nell’aprile del 2015, il Governo italiano iscrisse per la prima volta all’ordine del giorno della 196ma sessione del Consiglio Esecutivo UNESCO, il tema della protezione del patrimonio culturale nelle aree di crisi e di conflitto, sottolineandone l’importante collegamento con la lotta al traffico illecito di beni culturali, la relazione tra distruzione del patrimonio e minacce alla pace e alla sicurezza globale e riaffermando il ruolo insostituibile della cultura quale

---

<sup>163</sup> MARINI L., *La protezione dei beni culturali, fra interessi pubblici, diritti dei singoli, sicurezza collettiva*, in *Questione Giustizia*, 2017.

strumento di dialogo. Nell'ottobre dello stesso anno, l'Italia presenta una Risoluzione, approvata all'unanimità, per l'istituzione di un meccanismo di intervento rapido una *task force* composta da esperti messi a disposizione dagli Stati membri per operare e intervenire in situazioni di crisi e di emergenza i c.d. "Caschi blu della cultura" (<sup>164</sup>) Una proposta che il nostro Paese ha presentato all'UNESCO e che è stata adottata all'unanimità dalla 38° Conferenza Generale dell'organismo dell'Onu il 18 novembre 2015 (<sup>165</sup>).

Nel febbraio 2016, l'Italia mette a disposizione della *task force* italiana *Unite4Heritage*, composta da Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale ed esperti civili nei vari settori della tutela dei beni culturali. Nel corso del 2016 e del 2017, si definisce un Piano di Azione per l'attuazione e l'estensione della Strategia, attualmente focalizzata a situazioni di crisi e di conflitto, a situazioni di emergenza collegate a catastrofi naturali.

Sul modello italiano, diverse sono state le iniziative nazionali degli altri Stati membri per la messa a disposizione di esperti a favore dell'UNESCO che ha istituito un Ufficio appositamente dedicato alla gestione dell'emergenza, *Emergency Preparedness and Response Unit* (<sup>166</sup>).

L'attenzione rivolta al tema dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è palesato con l'approvazione di due importanti Risoluzioni: nel 2015 relativamente al traffico illecito di beni

---

<sup>164</sup> GALLINELLA G., *I Caschi blu della cultura. Il ruolo italiano nel peacekeeping culturale*, in *IAI*, 2017.

<sup>165</sup> In attuazione della Risoluzione 38 C/48, l'Italia ha sottoscritto un Memorandum d'intesa con l'UNESCO il 16 febbraio 2016. In base ad esso, il governo italiano s'impegna a intervenire con una *task force* – composta da esperti altamente qualificati in materia di conservazione, tutela e restauro dei beni culturali e da ufficiali del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale – qualora Stati membri dell'Organizzazione, colpiti da "una situazione di crisi" o da un disastro naturale, ne facciano richiesta.

<sup>166</sup> ROMEO J., *Nuovi attori per la tutela del patrimonio culturale e naturale nei conflitti armati. Prospettive per il diritto internazionale*, Lateran University Press, 2017.

culturali con le Ris. n.2199 e n.2253 e nel marzo 2017 con la Risoluzione n.2347 sul tema della protezione del patrimonio e delle identità culturali nelle aree di crisi e di conflitto.

Partendo dall'esperienza del reparto dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale che già in territorio nazionale hanno raggiunto un alto livello di specializzazione in questo settore ed una competenza riconosciuta anche a livello internazionale si costituisce una *task force* italiana della cultura a difesa del patrimonio nelle aree di crisi.

La *task force* “*Unite for Heritage*”, avrà il compito di valutare i rischi e quantificare i danni al patrimonio culturale, ideare piani d'azione e misure urgenti, supervisione tecnica e corsi di formazione al personale nazionale locale, fornire assistenza al trasferimento di oggetti mobili in rifugi di sicurezza e rafforzare la lotta contro il saccheggio e il traffico illecito di beni culturali.



## CONCLUSIONI

Le considerazioni conclusive in materia di tutela del patrimonio culturale a cui si è tentato di giungere con la presente ricerca, vanno analizzate alla luce degli eventi che hanno contraddistinto il patrimonio culturale internazionale, mostrandone i limiti e le prospettive.

Le norme delle Convenzioni di Ginevra del 1949 prima e, successivamente, la Convenzione sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954, hanno posto le basi per una legislazione in materia di tutela del patrimonio culturale, a seguito degli effetti del secondo conflitto mondiale. I diversi interventi legislativi a livello nazionale e soprattutto a livello internazionale mettono alla luce le diverse problematiche relative all'attuazione di interventi di protezione del patrimonio culturale.

Come analizzato nei casi di distruzione del patrimonio culturale in *ex*-Jugoslavia o come avvenuto, più di recente, in Afghanistan, Iraq e Siria, si pone in evidenza come le azioni di gruppi terroristici e le caratteristiche proprie dei conflitti armati, soprattutto quando sono coinvolti attori non statali, concorrono nel trasformare in obiettivi non casuali il patrimonio culturale di un territorio e i suoi singoli beni culturali. L'aggressione e la distruzione di memorie e simboli di una collettività può diventare un obiettivo altrettanto importante di quanto non sia vincere militarmente il conflitto armato.

L'istituzione di un complesso sistema di protezione preventiva del patrimonio culturale rappresentato dalla coalizione UNESCO *Unite4heritage*, concorre ad attenuare la paralisi della comunità internazionale di fronte alla distruzione sistematica di beni culturali.

Le principali problematiche concernenti la protezione del patrimonio culturale vanno dalla strumentalizzazione della cultura a dispetto della sua naturale funzione di condivisione al traffico illecito degli stessi come conseguenza della violazione delle norme poste a tutela.

L'attuazione di un adeguato apparato normativo preposto alla tutela del patrimonio culturale non può prescindere dalla predisposizione di un'azione preventiva che già in tempo di pace, tenga in debita considerazione il contributo che gli attori presenti nello scenario internazionale sul piano operativo.





## BIBLIOGRAFIA

ANDREOTTI NICOLÒ, *Il patrimonio artistico in Italia: una miniera non sfruttata*, [www.incipitmag.com](http://www.incipitmag.com), 2018.

BATTILANI P., *Si fa presto a dire patrimonio culturale. Problemi e prospettive di un secolo di patrimonializzazione della cultura.*, in *Rivista on-line Storia e Futuro*, n.47, [www.storiaefuturo.eu](http://www.storiaefuturo.eu), giugno 2018.

BARBATI C., CAMMELLI M., SCIULLO G., *Diritto e gestione dei beni culturali*, Il Mulino, 2011, p. 26.

BHAT ISHWARA P., *Protection Of Cultural Property Under International Humanitarian Law: Some Emerging Trends*, in [www.worldlii.org](http://www.worldlii.org), 2001.

BENVENUTI P., SAPIENZA R., *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Giuffrè, 2007.

BERSANI L., *La dimensione umana del patrimonio culturale nel diritto internazionale: identità e diritti culturali*, in *Rivista trimestrale della Società italiana per l'organizzazione internazionale*, 1, 2015, p. 37.

BILANCIA P., *La valorizzazione dei beni culturali. Modelli giuridici di gestione integrata*, Franco Angeli, 2006.

BROCCA M., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in *Aedon*, 3, 2001.

BROCCA M., *Il diritto dei beni culturali in tempo di guerra: lo stato dell'arte*, in FRANCHI E. (a cura di), *Il dono dei padri". Il patrimonio culturale nelle aree di crisi*, Predella, 6, 2012.

BRUSASCO P., *Dentro la devastazione. L'ISIS contro l'arte di Siria e Iraq*, La nave di Teseo, 2018.

CAMPANELLI M., *Guida al nuovo codice dei beni culturali del paesaggio*, Halley Editore, 2004, p.15.

- CANELLA M., *Le Soprintendenze bibliografiche dello Stato*, in ZANETTI M. (a cura di), in *Dalla tutela al restauro del patrimonio librario e archivistico*, Edizioni Ca'Foscari, 2018, p.22.
- CARACCILO I., MONTUORO U., *L'evoluzione del peacekeeping. Il ruolo dell'Italia*, in *Centro Alti Studi per la Difesa*, Giappichelli, 2017.
- CARCIONE M., *Terrorismo e Patrimonio Culturale. Un "conflitto" a carattere non internazionale*, [www.academia.edu](http://www.academia.edu), 2002, p.4.
- CARTA M., *L'armatura culturale del territorio: il patrimonio culturale come matrice di identità e strumento di sviluppo*, Franco Angeli, 1999.
- CHIEPPA R., GIOVAGNOLI R., *Manuale di diritto amministrativo*, Giuffrè, 2018, p. 418.
- CHULOV M., *How an Arrest in Iraq Revealed Isis's \$2bn Jihadist Network*", *The Guardian*, 2014.
- CHULOV M., SHAHEEN K., *Destroying Great Mosque of al-Nuri 'is Isis declaring defeat*, in [www.theguardian.com](http://www.theguardian.com), 2017.
- CORTI M., *I beni culturali e la loro catalogazione*, Mondadori, 2003, p.170.
- COSI D., *Diritto dei beni e delle attività culturali*, Aracne Editore, 2008.
- COZZI A. O., *Dimensione economica e dimensione culturale europea*, Il Mulino, 2, 2018.
- DELL'AGNESE E., *Sarajevo come paesaggio simbolico*, in *Riv. geo. it.*, 2004.
- ELIA F., *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, in *Centro Alti Studi per la Difesa*, 2014.
- FARCHAKH BAAJALY J., STONE P., *The Destruction of Cultural Heritage in Iraq*, Boydell Press, 2008, p. 97.
- FEDI F., *La difesa e la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in *Informazioni alla Difesa*, 5, 2014.

FRIGO M., *La circolazione internazionale dei beni culturali. Diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, Giuffrè, 2007, p.84.

GAILANI L., *Mosul Museum*, in *World Heritage. Special Issue on Iraq*, UNESCO, 2015, p. 16.

GALLINELLA G., *I Caschi blu della cultura. Il ruolo italiano nel peacekeeping culturale*, in *IAI*, 2017.

GARGALLO F., *Evoluzione storica e giuridica della tutela dei beni culturali dall'unità d'Italia al Codice Urbani. Cenni sulla tutela paesistica*, [www.ariannaeditrice.it](http://www.ariannaeditrice.it), 2006.

GHERGO G. F., *La distruzione dell'abbazia di Montecassino*, *Rassegna Aeronautica*, 2011.

GIORDANA N., *Leggi militari e beni culturali nei conflitti armati per difendere le nostre radici*, [www.difesaonline.it](http://www.difesaonline.it), 2016.

GIUFFRIDA A., *Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, Giuffrè, 2008, p. 65.

GREENLAND F. R., *ISIS at the Mosul Museum: Material Destruction and Our Moral Economies of the Past*, in [www.asatheory.org](http://www.asatheory.org), vol.37, 1, 2015.

GUERZONI G., STABILE S., *I diritti dei musei. La valorizzazione dei beni culturali nella prospettiva dei rights management*, Etas, 2003, p. 10.

HARDY S., *Antiquities Looting under Regime, Rebels and Jihadists in Syria*, Conflict Antiquities, 2014.

HARDY S., *German Media Corroborates \$36M Islamic State Antiquities Trafficking*, [www.hyperallergic.com](http://www.hyperallergic.com), 2014.

HLADIK J., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage*, in *Art, Antiquity and Law*, 2004, p. 236.

IMPERIALE F., *Il valore dei beni culturali nel patrimonio dello Stato Italiano*, Franco Angeli, 2018.

KEITUMETSE S., *UNESCO 2003 Convention on Intangible Heritage: Practical Implications for Heritage Management Approaches in Africa*, in *The South African Archaeological Bulletin*, vol. 61, 2006, p. 166.

LAWRENCE R., *The Rape of Mesopotamia: Behind the Looting of the Iraq Museum*, The University Of Chicago Press, 2009, p. 4 e ss.

LEANZA U., *Lo stato dell'arte nella protezione dei beni culturali in tempo di guerra*, in *La comunità internazionale*, 3, 2011, p. 371.

LEANZA U., *Conflitti simmetrici e conflitti asimmetrici e protezione dei beni culturali*, in BENVENUTI P., SAPIENZA R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, 2007, p. 40.

LENZERINI F., *The UNESCO Declaration concerning the International Destruction of Cultural Heritage: one step forward and two steps back*, in *The Italian Yearbook of the International Law Online*, vol. 13, 2003, p. 145.

LENZERINI F., *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Cedam, 2008, p. 5.

LIGUORI M., *La distruzione di Montecassino (inverno 1944)*, in [www.storiainrete.com](http://www.storiainrete.com).

MANHART C., *UNESCO's Activities for the Safeguarding of Bamiyan*, in PETZET M. (a cura di), *The Giant Buddhas of Bamiyan, Safeguarding the Remains*, Icomos, 2009.

MARCHESONI M.A., PIRRELLI M., *Rallentano gli scambi di arte online. Analisi di Hiscox e ArtTacticè*, in *Il Sole 24 ore*, 2018.

MARINI L., *La protezione dei beni culturali, fra interessi pubblici, diritti dei singoli, sicurezza collettiva*, in *Questione Giustizia*, 2017.

MORBIDELLI G., *Introduzione*, in BARTOLINI A., MORBIDELLI G., (a cura di), in *L'immateriale economico nei beni culturali*, Giappichelli, 2016, p. 1.

- MUCCI F., *La reazione della Comunità internazionale alle distruzioni massicce intenzionali del patrimonio culturale*, in CARACCIOLLO I., MONTUORO U. (a cura di), *L'evoluzione del peacekeeping. Il ruolo dell'Italia*, in *Centro Alti Studi per la Difesa*, Giappichelli, 2017, p. 190.
- NIFOSÌ G., TOMMASI E., *I beni culturali e ambientali*, Laterza, 2010, p. 2.
- PASQUALINI M.G., *Dal 1996 Sfor e Iptf: la NATO propone una strategia di transizione. La presenza dell'Arma nella IPTF dal febbraio 1997*, in *Missioni dei Carabinieri all'estero*, vol. 2, 2001.
- PATRIZI G., SELMITTO A., *Beni culturali e terrorismo*, in [www.unisalento.it](http://www.unisalento.it), 2017.
- POLIDORI M.C., *La necessità militare*, in *Informazioni della difesa*, 2002.
- RAGUSA A., *I giardini delle muse. Il patrimonio culturale ed ambientale in Italia dalla Costituente all'istituzione del Ministero (1946-1975)*, Franco Angeli, 2015, p. 300.
- RIEDLMAYER A. J., *Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina*, in [fp.arizona.edu](http://fp.arizona.edu), 1995.
- RIEDLMAYER A. J., *Destruction of cultural heritage in bosnia-herzegovina, 1992-1996: A Post-war Survey of Selected Municipalities*, in *Bosnia-Herzegovina Cultural Heritage Report*, 2002.
- ROMEO J., *Nuovi attori per la tutela del patrimonio culturale e naturale nei conflitti armati. Prospettive per il diritto internazionale*, Lateran University Press, 2017.
- SALITURO G., *Beni culturali e quadri normativi*, Rubbettino Editore, 2006.
- SEVERINI G., *L'immateriale economico dei beni culturali*, Aedon, 3, 2015, p.7.
- SCIULLO G., *I beni culturali quali risorsa collettiva da tutelare - una spesa, un investimento*, Aedon, 3, 2017.
- SCOVAZZI T., *La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale*, in BENVENUTI P., SAPIENZA R. (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Giuffrè, 2007, p. 176.

SHAHEEN K., *Isis fighters destroy ancient artefacts at Mosul museum*, in [www.theguardian.com](http://www.theguardian.com), 2015.

SHELLEY L., *Dirty Entanglements: Corruption, Crime, and Terrorism*, Cambridge University Press, 2014, p. 264.

STABINER E., *Primavera siriana. Conflitti armati e beni culturali. Il caso della guerra civile in Siria*, in [www.academia.edu](http://www.academia.edu), 2015.

SMITH L., *Uses of Heritage*. Routledge, 2006.

TROILO S., *Sul patrimonio storico-artistico e la nazione nel XIX secolo*, Sissco, 2002.

TROILO S., *La patria e la memoria. Tutela e patrimonio culturale nell'Italia unita*, Electa, 2005.

VECCO M., *L'evoluzione del concetto di patrimonio culturale*, Franco Angeli, 2007.

VERNI M. V., *La distruzione dei nostri beni culturali durante il secondo conflitto mondiale: cosa accadrebbe oggi?*, in [www.difesaonline.it](http://www.difesaonline.it), 2016.

VRDOLJAK A. F., *Intentional Destruction of Cultural Heritage and International Law*, in [www.works.bepress.com](http://www.works.bepress.com), 2007.

ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Giappichelli, 2007, p. 247.

ZAGATO L., *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Cedam, 2008.

ZAGATO L., *Rassicurare anche le pietre, ovvero: il patrimonio culturale come strumento di riconciliazione?* in PICCHIO FORLATI M. L. (a cura di), *Rassicurazione e memoria per dare un futuro alla pace*, Padova, 2012, p. 113.